SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 luglio 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Ministero dell'interno

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 luglio 2022, n. **94**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'articolo III dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. All'attuazione del secondo periodo del paragrafo 4 dell'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA
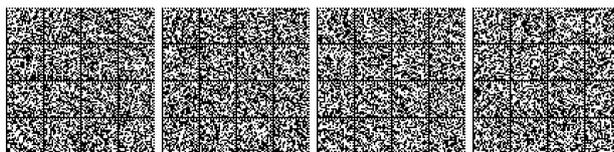
AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION REGARDING THE ESTABLISHMENT OF AN OFFICE IN ITALY

The Government of the Italian Republic (hereinafter "the Government") and the European Public Law Organization (hereinafter the "Organization"), hereinafter jointly referred to as the "Parties",

Bearing in mind the will of the Parties in establishing an Office of the Organization in the Italian territory, under the provisions set in article III of the Agreement for the Establishment and Statute of the European Public Law Organization, adopted in Athens, on 27 October 2004 (EPLO Statute);

Considering that the Italian Republic is a founding member-state of the Organization;

Considering that Article V. 1 of the EPLO Statute determines that the regime established by the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, adopted by the General Assembly of the United Nations on 13 February 1946 applies to the EPLO, its Officials in all member countries and that Article V. 3 of the same EPLO Statute provides that other than the Hellenic Republic countries may also provide a Host Agreement;

Wishing to establish the status, privileges and immunities of the EPLO in Italy and of the persons connected with it;

Have agreed as follows:

ARTICLE I
DEFINITIONS

1. In this Agreement:

(a) "EPLO" means European Public Law Organization, as well as its agencies and any other dependent bodies that already have or will be created in the future;

(b) "Government" means the Government of the Italian Republic;
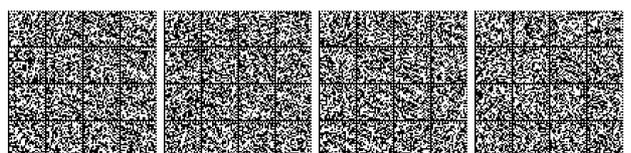
(c) "Appropriate Italian Authorities" means such national or other authorities in the Italian Republic as may be appropriate in the context and in accordance with the laws and customs applicable in the Italian Republic;

(d) "Office" means EPLO's seat in Italy, inclusive of its premises and staff.

(e) "Premises" means any land or building owned, used, leased, loaned or otherwise at the disposal of the Organization in the Italian Republic, including support facilities;

(f) "property of the Organization" means all property, including funds, income and other assets, leased, held or administered by the Organization under arrangements of trust, endowment, bail, pledge or otherwise, in furtherance of its constitutional aims;

(g) "archives of the Organization" means all correspondence, documents, computer data, manuscripts, still and motion pictures, films and sound recordings, belonging to or held by the Organization in furtherance of its constitutional aims;

(h) "Director" means Director of the EPLO;

(i) "Director of the Office" means the person designated by the Director to act on his/her behalf in the Office. The Organization shall notify the Government of this person;

(l) "staff members (of the Office)" means the Director of the Office and all Officials of the Organization appointed by the Director to the Office;

(m) "family members" means the spouse, partners to a same-sex civil union or equivalent situations regulated by a legal system other than that of Italy and dependent children of the immediate family, forming part of the household of a staff member.

ARTICLE II
PREMISES AND INVIOLABILITY OF THE OFFICE

1. The seat of the Office shall be established in Rome.

2. The Government shall place at the disposal of the Office, free of charge, the Premises of which the location and description are set out in the Annex. Shall

different spaces be necessary, further enlargement or relocation to new Premises shall be established in accordance of the Parties.

3. In order to facilitate the application of this Agreement, the Director of the Office shall notify the Government of any occupation of land or buildings in Italy, other than those referred to in paragraph 1, for the conduct of institutional activities. Where land or buildings are temporarily occupied by the Office for the conduct of its institutional activities, such land and buildings shall be accorded the status of the Premises.

4. The ordinary maintenance and repairs of the Premises shall be borne by EPLO, upon receipt of appropriate bills and supporting documents. The extraordinary maintenance of the Premises shall be borne by the Government.

5. The Office shall be inviolable. No person exercising any public authority within the Italian Republic shall enter the Premises to perform any duties except with the consent of the Director of the Office.

6. In the event of a natural disaster, fire or any other emergency constituting an immediate threat to human life, the consent of the Director of the Office is presumed.

7. The Office shall not be used in any manner incompatible with the Organization's functions.

ARTICLE III
ANNUAL CONTRIBUTION

1. The Government shall pay an annual contribution of 500.000 Euro to the EPLO for the functioning and development of the Office as from the entry into force of the present Agreement. The contribution shall be independent from the presently existing scheme of scholarships support for Italian citizens studying at the EPLO, which will remain in force, and it will be in addition to the provision of the Premises as per Article II, par 2.

ARTICLE IV
PROTECTION OF THE PREMISES
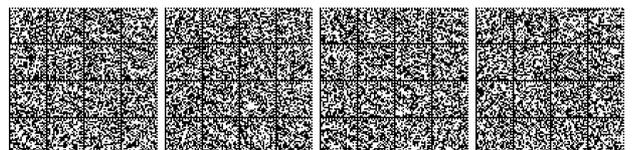
1. The appropriate Italian Authorities shall take such measures as may be practicable to ensure the security and tranquillity of the Premises.

ARTICLE V
PUBLIC SERVICES AT THE PREMISES

1. In order to enable the Organization to carry out its functions smoothly, the Government shall take such measures as may be practicable to ensure that the Premises are provided with the necessary public services.

ARTICLE VI
THE OFFICE AND ITS PROPERTY

1. The Office shall enjoy immunity from every form of legal process relating to any acts whether of a public or private nature, except insofar as in any particular case the Director of the Office shall have waived its immunity.

2. The Office shall not enjoy immunity from jurisdiction and execution in the following specific cases:

a. in relation to a counterclaim or application directly connected with legal proceedings instituted by the Office;

b. in relation to a civil action by a third party on account of damage deriving from an accident caused by a vehicle which belongs to, or is used on behalf of, the Office or in relation to a violation of the traffic code in which the said vehicle is involved.

2. The property of the Office and its archives shall be immune from search, attachment, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference.

ARTICLE VII
JURIDICAL PERSONALITY

1. The Government recognizes that the European Public Law Organization is an international organization with international legal personality and capacity to perform legal acts required for the performance of its constitutional functions, in

particular to conclude treaties, to contract, to acquire and dispose of movable and immovable property, and to be a defendant party in judicial proceedings when the Director of the Office has waived immunity.

ARTICLE VIII
COMMUNICATIONS

1. All communications directed to the Organization or to staff of the Organization at the Office, and all outward communications of the Organization, by whatever means or in whatever form transmitted, shall not be subject to censorship or any other form of interception or interference. This exemption shall also extend, inter alia, to publications, computer records, still and motion pictures, films and sound recordings.

2. The Office shall have the right to use codes and to despatch and receive official communications by courier or in sealed bags, which shall have the same privileges and immunities as are accorded to diplomatic couriers and bags.

ARTICLE IX
FINANCIAL FACILITIES

1. In order to achieve its constitutional aims the Office may freely:

a. purchase or receive any funds, securities, gold and currencies through authorized channels and hold and dispose of them;

b. maintain and operate foreign or local currency accounts, funds, endowments, or other financial facilities in any currency in of the Italian Republic;

c. transfer its funds, securities, currencies and other items of value to or from the Italian Republic, to or from any other country, or within the Italian Republic and convert any currency held by it into any other currency.

ARTICLE X
SOCIAL SECURITY SCHEMES

1. The Organization shall ensure that the staff members employed at the Office are covered by adequate health and social security insurance through public or private insurance institutions of the Italian Republic or of any other State,
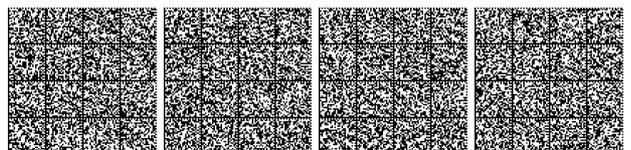
providing cover in the Italian Republic, whose regulations must be made known to appropriate Italian authorities. The health insurance shall also cover family members forming part of the household of the staff members employed at the Office who is not an Italian national or who is not a permanent resident in the Italian Republic.

2. The Office and its staff shall be exempt from all compulsory contributions to Italian social security bodies. Nevertheless, staff members have the possibility to contribute to the Italian social security system on a voluntary basis and consequently benefit from it.

3. Complementary agreements or arrangements, as appropriate, may be concluded in order to entitle the staff members or their family members to benefit from services provided by the Italian public health system.

4. The provisions of paragraph 2 shall apply to family members, unless they are employed or self-employed in Italy and are entitled to receive social security benefits by the Italian Republic.

ARTICLE XI
TRANSIT AND SOJOURN

1. The Government shall take all measures necessary to facilitate the entry into, sojourn in and departure from the Italian Republic of the following persons, irrespective of their nationality:

(a) Staff of the Organization;

(b) Family members of Staff of the Organization employed at the Office.

(c) other persons invited by the Office on official business.

The Government shall not impede the transit of such persons to and from the Office. Any application for visas/permits required by the persons referred to in this Article shall be dealt with as promptly as possible and free of charge as applicable.

2. The Director of the Office shall communicate the names of persons referred to in paragraph 1 of this Article to the Government, to the extent practicable, in advance.
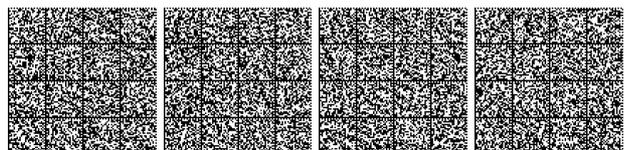
ARTICLE XII
OFFICE EXEMPTION FROM TAXES

1. For the carrying out of its constitutional aims, the Office, its property and operations shall be exempt from all forms of direct taxation and duties.

2. The financial operations and transactions of the Office related to the attainment of its aims and the performance of its functions shall be exempt from all forms of indirect taxation.

3. With respect to turnover taxes and, in particular, the "Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)", the Office shall enjoy exemption from the payment of such taxes on important purchases related to the attainment of its constitutional aims and the performance of its functions. For the purpose of this Agreement the term "important purchases" shall mean the purchase of goods or the provision of services of a value above the exceeding the limit established by national regulations applicable to international organizations in Italy .

4. The Office shall be exempt from customs duties and all other levies, prohibitions and restrictions on goods of whatsoever nature, imported or exported by the Organization for its official activities. However, the Office will also be exempt from customs duties or from all other levies on goods imported for a value not exceeding the limit established by national regulations applicable to international organizations in Italy.

5. The Office shall, in particular, be exempt from customs duties and all other levies, prohibitions and restrictions on the importation of up to three motor vehicles, including spare parts therefor, required for its official purposes and registered in its name. The Government shall exempt such vehicles from circulation tax and shall grant for each such vehicle an allotment of petrol or other fuels and lubricating oils in quantities and at rates prevailing for heads of diplomatic missions accredited to the Italian Republic. The Government shall issue for each vehicle a diplomatic or other suitable licence plate by which it can be identified as an official vehicle of an international organization. The vehicles imported without duties and taxes as per this Agreement shall not be sold or transferred to third parties without the previous authorization by the Italian authorities and the payment of the related duties, tariffs and taxes. Where the mentioned duties, tariffs and taxes have been calculated in relation to the value of the vehicle, the value at the time of the sale and the rates then in force will be applied.
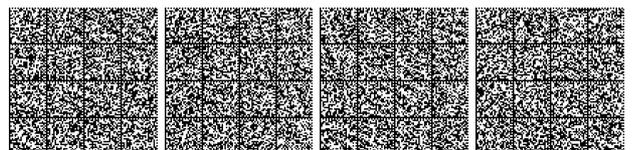
6. The exemptions and facilities provided for in this Article shall not extend to taxes and levies that are no more than payment for services rendered.

ARTICLE XIII
IMMUNITIES OF EPLO OFFICIALS OPERATING IN ITALY

1. The Officials of the Organization employed at the Office shall enjoy, within and with respect to the Italian Republic, the following privileges and immunities:

(a) immunity from any form of preventive detention except in the case of flagrancy, or of a crime committed in Italy for which imprisonment for not less than three years is provided for under Italian law, in which case the Italian authorities shall immediately notify the Director of any such arrest;

(b) immunity from inspection and from seizure of official baggage, in accordance with the Vienna Convention on diplomatic relations, art. 36;

(c) immunity from legal process with respect to words spoken or written, and all acts performed by them in their official capacity, it being understood that such immunity shall continue notwithstanding that the persons concerned may have ceased to be on the staff of the Organization;

(d) exemption, for members of the staff who are not Italian nationals and who are not permanent residents of Italy, from any form of direct taxation on salaries, emoluments, indemnities, and other benefits paid to them by or on behalf of the Organization;

(e) exemption, for members of the staff who are not Italian nationals and who are not permanent residents, from any form of direct taxation on income derived from sources outside the Italian Republic;

(f) exemption with respect to themselves, their spouses and their dependants, from immigration restrictions and alien registration;

(g) for members of the staff who are not Italian nationals and who are not permanent residents, freedom to maintain within the Italian Republic or elsewhere, foreign securities, foreign currency and accounts in any currency, other movable property and immovable property. Such staff may freely transfer their foreign securities and currency outside the Italian Republic, within the limits and modalities allowed by applicable national and European Union regulations. Such staff may, during their service with the Organization or at the end of such
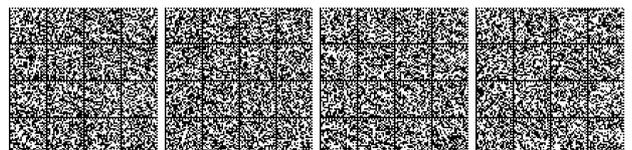
service, take out of the Italian Republic any sums received from the Organization in Euro, as well as the equivalent of the full amount in any currency that they have brought into the Italian Republic through authorized channels, within the limits and modalities allowed by applicable national and European Union regulations;

(h) the right for members of the staff who are not Italian nationals and who are not permanent residents to import - free of duty and of all other levies, prohibitions and restrictions - at the time of first taking up their post, their furniture and effects, including one used motor vehicle, in one or more separate shipments which shall be despatched within a reasonable period of time, and in any case within 18 months of the date of employment at the Office. The vehicles imported without duties and taxes as per this Agreement shall not be sold or transferred to third parties without the previous authorization by the Italian authorities and the payment of the related duties, tariffs and taxes. Where the mentioned duties, tariffs and taxes have been calculated in relation to the value of the vehicle, the value at the time of the sale and the rates then in force will be applied;

(i) in addition, the right for members of the staff who are not Italian nationals and who are not permanent residents, to purchase, free of duty and all other levies, prohibitions and restrictions on import, one new motor vehicle upon first appointment. This right shall be exercised within 18 months from the date on which employment commenced at the Office. Such a vehicle may not be sold before 36 months from the date of purchase. The vehicles purchased without duties and taxes as per this Agreement shall not be sold or transferred to third parties without the previous authorization by the Italian authorities and the payment of the related duties, tariffs and taxes. Where the mentioned duties, tariffs and taxes have been calculated in relation to the value of the vehicle, the value at the time of the sale and the rates then in force will be applied;

2. The Government shall issue to the staff and their family members an identity card, specifying the holder's status.

3. In addition to the privileges and immunities specified in the preceding section, the Director of the Office, or any senior member acting on behalf of the Director during his absence from duty, shall be accorded the privileges, immunities and facilities granted to Ambassadors, insofar as they are not citizens or permanent residents of Italy.
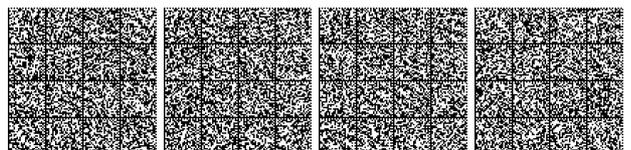
4. The Organization shall communicate annually to the Government a list of its staff employed at the Office and any changes thereto.

ARTICLE XIV
PURPOSE OF PRIVILEGES AND IMMUNITIES AND COOPERATION WITH THE ITALIAN AUTHORITIES

1. The privileges and immunities provided for in Articles XII and XIII are conferred in the interest of the Organization and not for the personal benefit of the individuals themselves. The authorities specified in paragraph 2 of this Article shall have the right and the duty to waive immunity whenever it would impede the course of justice. Such waiver of immunity shall be without prejudice to the interests of the Organization.

2. The authorities referred to in paragraph 1 of this Article shall be:

(a) the Executive Committee of the EPLO with respect to the Director;

(b) the Director with respect to other members of the staff and the Organization itself.

3. The Office and its staff shall cooperate with the Italian Authorities to facilitate the proper administration of justice, to secure the observance of police regulations and to prevent the occurrence of any abuse in connection with the privileges and immunities provided for in this Agreement.

4. Without prejudice to the privileges and immunities conferred by this Agreement, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the Italian Republic. Such persons also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.

ARTICLE XV
ACCESS TO THE LABOUR MARKET FOR FAMILY MEMBERS

1. Family members are allowed to carry out self-employed or salaried work in Italy in accordance with Italian law.

2. According to paragraph 1, the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation shall grant the identification card for family members engaged in work activity, as set out in Article 13, paragraph 2.
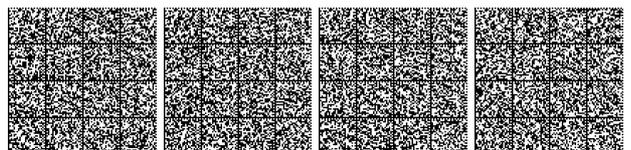
ARTICLE XVI
LIABILITY

1. The international liability arising from the activities of the Organization on the Italian territory, including those resulting from any act or omission by the staff of the Office or any other person employed by the Organization in the performance of their duties, shall fall entirely on the Organization itself and shall not be borne by the Italian Republic.

2. The Organization shall indemnify the Government against:

a. any loss or damage to any property in the ownership, possession or custody of the Government, which is caused by wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, by the staff of the Organization, and

b. any loss incurred by the Government through having to compensate a third party for loss of or damage to the latter's property or for personal injury, arising from wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, by the Staff of the Organization.

ARTICLE XVII
SECURITY MEASURES

The provisions of the present Agreement do not constitute impediments to the enforcement of security measures or controls as may be required by the Italian authorities.

ARTICLE XVIII
SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Any disputes between the Organization and the Government concerning the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably by means of direct negotiations and consultations between the Parties.

ARTICLE XIX
FINAL PROVISIONS
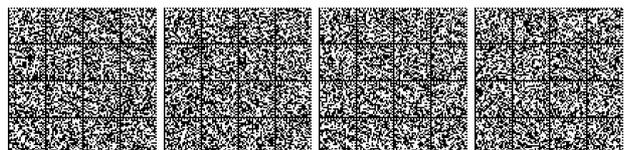
1. This Agreement shall enter into force on the day of receipt of the second of the two notifications through which the Parties shall inform each other that the procedures required by their respective internal legislations and regulations have been completed.

2. Consultations with respect to the amendment of this Agreement will be entered into at the request of either Party. This Agreement may be modified by written consent between the Parties. Amendments shall enter into force with the same procedure provided for in paragraph 1 of this Article.

3. This Agreement shall remain in force for such time as the Organization maintains an Office in the Italian Republic, unless terminated by mutual consent.

4. This Agreement shall apply in full compliance with applicable international law and the obligations arising from Italy's membership of the European Union.

Done at Rome on 23/06/2021, in duplicate, in two originals in the English language, all texts being equally authentic.

For the Government of the Italian Republic
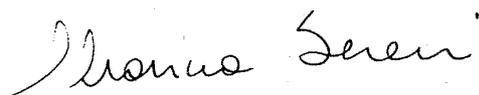
For the European Public Law Organization

ANNEX

COMUNE DI ROMA - Piazza S. Apollinare, 46 - 00186 Roma

mnr PALAZZO ALTEMPS Pianta parziale secondo piano

Ambienti in comodato d'uso alla Euroean Public Law Organization

Ambienti d'uso comune
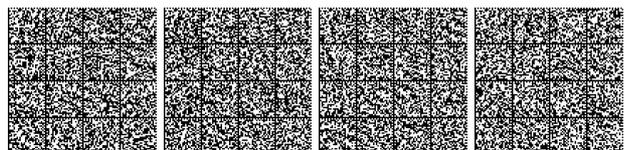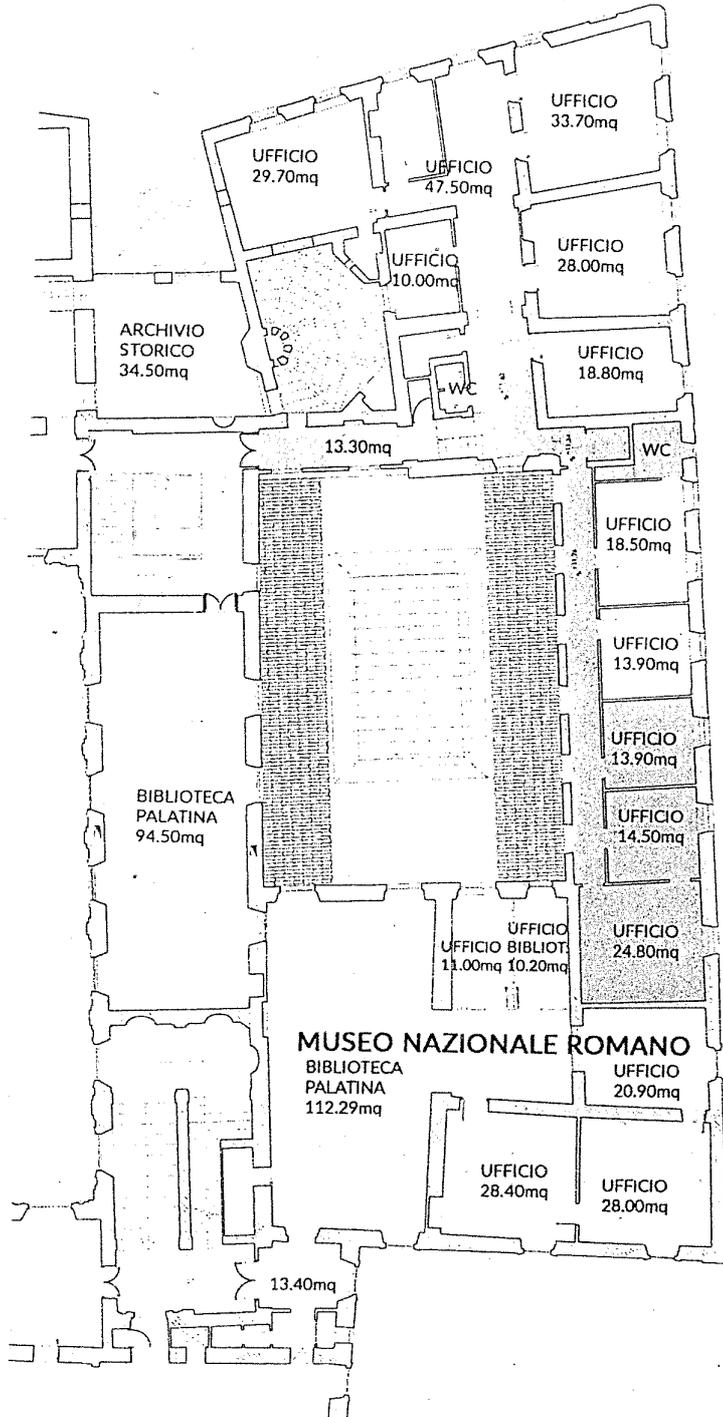
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI DIRITTO PUBBLICO RIGUARDANTE LO STABILIMENTO DI UN UFFICIO IN ITALIA

Il Governo della Repubblica Italiana (di seguito "il Governo") e l'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico (di seguito "l'Organizzazione"), di seguito congiuntamente denominate le "Parti",

Tenendo in considerazione la volontà delle Parti di istituire un Ufficio dell'Organizzazione nel territorio italiano, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo III dell'Accordo per l'istituzione e Statuto dell'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico, adottato ad Atene, il 27 ottobre 2004 (Statuto EPLO);

Considerato che la Repubblica Italiana è uno Stato membro fondatore dell'Organizzazione;

Considerando che l'articolo V. 1 dello Statuto EPLO determina che il regime stabilito dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, si applica all'EPLO, i suoi funzionari in tutte i paesi membri e che l'articolo V. 3 dello stesso Statuto EPLO prevede che anche paesi diversi dalla Repubblica Ellenica possano offrire un Accordo di Sede;

Desiderando regolamentare lo status, i privilegi e le immunità dell'EPLO in Italia e delle persone ad esso collegate;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I
DEFINIZIONI

1. In questo Accordo:

(a) "EPLO" indica l'Organizzazione europea di diritto pubblico, nonché le sue agenzie e qualsiasi altro organismo dipendente che è già stato creato o che sarà creato in futuro;

(b) "Governo" indica il Governo della Repubblica Italiana;

(c) "Autorità italiane competenti" indica le autorità nazionali o di altra natura nella Repubblica italiana che possono essere appropriate nel contesto e in conformità con le leggi e gli usi applicabili nella Repubblica italiana;

(d) "Ufficio" indica la sede di EPLO in Italia, inclusi la sua sede e il personale.

(e) "Sede" indica qualsiasi terreno o fabbricato di proprietà, utilizzato, affittato, in prestito o altrimenti messo a disposizione dell'Organizzazione nella Repubblica Italiana, comprese le strutture di supporto;

(f) "proprietà dell'Organizzazione" indica tutti i beni, inclusi fondi, reddito e altri beni, dati in locazione, detenuti o amministrati dall'Organizzazione in base a accordi di fiducia, dotazione, cauzione, pegno o altro, per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi;

(g) "archivi dell'Organizzazione" indica tutta la corrispondenza, i documenti, i dati informatici, i manoscritti, le immagini fisse e in movimento, i film e le registrazioni sonore, appartenenti o detenuti dall'Organizzazione per il perseguimento dei suoi scopi costitutivi;

(h) "Direttore" indica il Direttore dell'EPLO;

(i) "Direttore dell'Ufficio" indica la persona designata dal Direttore ad agire per suo conto nell'Ufficio. L'Organizzazione notificherà tale persona al Governo;

(l) "membri del personale (dell'Ufficio)": il direttore dell'Ufficio e tutti i funzionari dell'Organizzazione nominati dal direttore presso l'Ufficio;

(m) "familiari" indica il coniuge, i conviventi di un'unione civile omosessuale o situazioni equivalenti regolate da un ordinamento giuridico diverso da quello italiano e i figli a carico del nucleo familiare ristretto, facenti parte del nucleo familiare di un membro del personale.

ARTICOLO II
SEDE E INVIOLABILITA' DELL'UFFICIO

1. La sede dell'Ufficio è stabilita a Roma.

2. Il Governo mette a disposizione dell'Ufficio, a titolo gratuito, la sede la cui ubicazione e descrizione sono indicate nell'allegato. Qualora fossero necessari

spazi diversi, saranno stabiliti ulteriori ampliamenti o ricollocazioni in nuove Sedi in accordo tra le Parti.

3. Al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo, il Direttore dell'Ufficio comunica al Governo ogni occupazione di terreni o fabbricati in Italia, diversa da quelle di cui al comma 1, per lo svolgimento delle attività istituzionali. Qualora terreni o fabbricati siano temporaneamente occupati dall'Ufficio per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, a tali terreni e fabbricati sarà riconosciuto lo status di Sede.

4. La manutenzione ordinaria e le riparazioni della Sede sono a carico di EPLO, previa ricezione di apposita fattura e documentazione giustificativa. La manutenzione straordinaria della Sede è a carico del Governo.

5. L'Ufficio è inviolabile. Nessun soggetto che eserciti un'autorità pubblica nella Repubblica Italiana potrà entrare nella Sede per svolgere alcuna funzione se non con il consenso del Direttore dell'Ufficio.

6. In caso di calamità naturale, incendio o qualsiasi altra emergenza che costituisca una minaccia immediata per la vita umana, si presuppone il consenso del Direttore dell'Ufficio.

7. L'Ufficio non può essere utilizzato in alcun modo che sia incompatibile con le funzioni dell'Organizzazione.

ARTICOLO III
CONTRIBUTO ANNUALE

1. Il Governo versa all'EPLO un contributo annuale di 500.000 euro per il funzionamento e lo sviluppo dell'Ufficio a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo. Il contributo sarà indipendente dal regime attualmente vigente di sostegno alle borse di studio per i cittadini italiani che studiano presso l'EPLO, che rimarrà in vigore, e si aggiungerà alla dotazione della Sede di cui all'articolo II, comma 2.

ARTICOLO IV
PROTEZIONE DELLA SEDE

1. Le competenti Autorità italiane adottano le misure necessarie a garantire la sicurezza e la tranquillità della Sede.
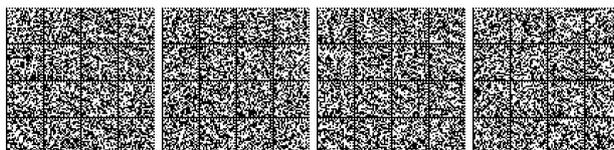
ARTICOLO V
SERVIZI PUBBLICI PRESSO LA SEDE

1. Al fine di consentire all'Organizzazione di svolgere le sue funzioni agevolmente, il Governo adotta le ragionevoli misure per garantire che la Sede sia fornita dei necessari servizi pubblici.

ARTICOLO VI
L'UFFICIO E I SUOI BENI

1. L'Ufficio gode dell'immunità da ogni forma di procedimento giudiziario relativo ad atti di natura pubblica o privata, salvo che nei casi particolari in cui il Direttore dell'Ufficio abbia rinunciato alla immunità di quest'ultimo.

2. L'Ufficio non gode dell'immunità giurisdizionale ed esecutiva nei seguenti casi specifici:

a. in relazione a una domanda riconvenzionale o domanda direttamente connessa a procedimenti giudiziari avviati dall'Ufficio;

b. in relazione a una causa civile di terzi per danno derivante da un sinistro causato da un veicolo di proprietà dell'Ufficio, o utilizzato per conto dell'Ufficio o in relazione a una violazione del codice della strada in cui il suddetto veicolo è coinvolto.

2. I beni dell'Ufficio e i suoi archivi sono immuni da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di ingerenza.

ARTICOLO VII
PERSONALITA' GIURIDICA

1. Il Governo riconosce che l'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico è un'organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica internazionale e capacità di compiere atti giuridici necessari per l'esercizio delle sue funzioni costitutive, in particolare di concludere trattati, di contrarre, acquistare e alienare beni mobili e beni immobili, e di essere parte convenuta in procedimenti giudiziari quando il direttore dell'Ufficio ha rinunciato all'immunità.
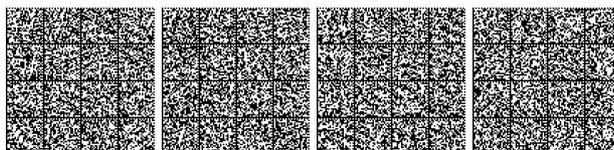
ARTICOLO VIII
COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni dirette all'Organizzazione o al personale dell'Organizzazione presso l'Ufficio, e tutte le comunicazioni esterne dell'Organizzazione, trasmesse con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma, non sono soggette a censura o qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende anche, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni informatiche, immagini fisse e in movimento, film e registrazioni sonore.

2. L'Ufficio ha facoltà di utilizzare codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo corriere o in bolgette sigillate, che godono degli stessi privilegi e immunità riconosciuti ai corrieri e alle valigie diplomatiche.

ARTICOLO IX
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

1. Per il raggiungimento dei suoi fini costituzionali l'Ufficio può liberamente:

a. acquistare o ricevere fondi, titoli, oro e valute attraverso canali autorizzati e detenerli e disporne;

b. mantenere e gestire conti, fondi, dotazioni o altri strumenti finanziari in valuta estera o locale in qualsiasi valuta della Repubblica Italiana;

c. trasferire i propri fondi, titoli, valute e altri elementi di valore verso o dalla Repubblica Italiana, verso o da qualsiasi altro Paese, o all'interno della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta da esso detenuta in qualsiasi altra valuta.

ARTICOLO X
REGIMI DI PREVIDENZA SOCIALE

1. L'Organizzazione provvede affinché il personale impiegato presso l'Ufficio sia coperto da un'adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale tramite enti assicurativi pubblici o privati della Repubblica italiana o di altro Stato, che prestino copertura nella Repubblica italiana, i cui termini devono essere portati a conoscenza delle competenti autorità italiane. L'assicurazione sanitaria copre anche i familiari facenti parte del nucleo familiare del personale impiegato presso l'Ufficio che non sia di cittadinanza italiana o che non abbia la residenza permanente nella Repubblica italiana.

2. L'Ufficio ed il suo personale sono esonerati da ogni contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani. Tuttavia, i membri del personale hanno la possibilità di contribuire al sistema previdenziale italiano su base volontaria e di conseguenza beneficiarne.

3. Accordi o intese complementari, a seconda dei casi, possono essere conclusi al fine di autorizzare i membri del personale o i loro familiari a beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano.

4. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai familiari, a meno che non siano lavoratori subordinati o autonomi in Italia e abbiano diritto a percepire prestazioni previdenziali dalla Repubblica Italiana.

ARTICOLO XI
TRANSITO E SOGGIORNO

1. Il Governo prende tutte le misure necessarie per facilitare l'ingresso, il soggiorno e l'uscita dalla Repubblica Italiana delle seguenti persone, qualunque sia la loro nazionalità:

(a) Personale dell'Organizzazione;

(b) Familiari del Personale dell'Organizzazione impiegato presso l'Ufficio;

(c) altre persone invitate dall'Ufficio in visita ufficiale.

Il Governo non ostacola il transito di tali persone da e verso l'Ufficio. Qualsiasi domanda di visto/permesso richiesto dalle persone di cui al presente articolo è trattato il più rapidamente possibile e, ove possibile, gratuitamente.

2. Il Direttore dell'Ufficio comunica preventivamente, per quanto possibile, al Governo i nominativi delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

ARTICOLO XII
ESENZIONE DALLE TASSE DELL'UFFICIO

1. Per l'adempimento dei suoi fini costitutivi, l'Ufficio, i suoi beni e le sue operazioni sono esenti da ogni forma di imposta diretta e di dazi.
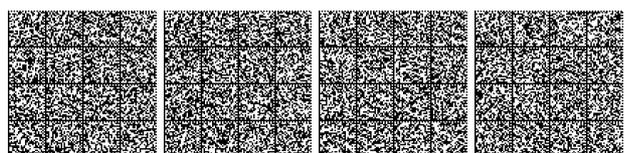
2. Sono esenti da ogni forma di imposta indiretta le operazioni finanziarie e le operazioni dell'Ufficio connesse al raggiungimento dei suoi scopi e all'esercizio delle sue funzioni.

3. Per quanto riguarda le imposte sul fatturato e, in particolare, l'"Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)", l'Ufficio gode dell'esenzione dal pagamento di tali imposte su acquisti importanti relativi al raggiungimento dei propri scopi costitutivi e allo svolgimento delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo con il termine "acquisti importanti" si intende l'acquisto di beni o la prestazione di servizi di valore superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle organizzazioni internazionali in Italia.

4. L'Ufficio è esonerato dai dazi doganali e da tutti gli altri prelievi, divieti e restrizioni sulle merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Ufficio per le sue attività ufficiali. Ad ogni modo, l'Ufficio sarà anche esonerato dai dazi doganali o da ogni altro prelievo sulle merci importate per un valore non eccedente il limite stabilito dalle normative nazionali applicabili alle organizzazioni internazionali in Italia.

5. L'Ufficio è, in particolare, esente da dazi doganali e da tutti gli altri prelievi, divieti e restrizioni all'importazione di un massimo di tre autoveicoli, compresi i relativi pezzi di ricambio, necessari per i suoi scopi ufficiali e registrati a suo nome. Il Governo esenterà tali veicoli dalla tassa di circolazione e concederà per ciascuno di questi veicoli una quota massima di benzina o altri combustibili e oli lubrificanti nelle quantità e alle aliquote prevalenti per i capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica Italiana. Il Governo rilascerà per ogni veicolo una targa diplomatica o altra targa idonea con la quale possa essere identificato come veicolo ufficiale di un'organizzazione internazionale. I veicoli importati esenti da dazi e tasse di cui al presente Accordo non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza la preventiva autorizzazione delle Autorità italiane e il pagamento dei relativi dazi, tariffe e tasse. Qualora i suddetti dazi, tariffe e tasse siano stati calcolati in relazione al valore del veicolo, si applicheranno il valore al momento della vendita e le tariffe allora in vigore.

6. Le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente articolo non si estendono a tasse e prelievi che non sono altro che il pagamento di servizi resi.
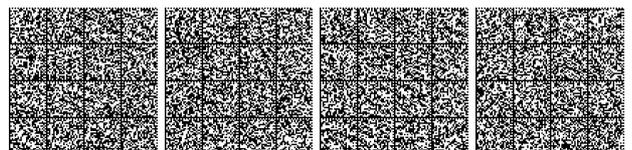
ARTICOLO XIII
IMMUNITÀ DEL PERSONALE EPLO OPERANTE IN ITALIA

1. Il Personale dell'Organizzazione gode, all'interno e nei confronti della Repubblica Italiana, dei seguenti privilegi e immunità:

(a) immunità da ogni forma di detenzione preventiva, salvo il caso di flagranza, o di un reato commesso in Italia per il quale la legge italiana prevede la reclusione non inferiore a tre anni, nel qual caso le competenti autorità italiane ne daranno immediata comunicazione al Direttore dell'Ufficio di tale arresto;

(b) immunità dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, art. 36;

(c) immunità da procedimenti giudiziari per quanto riguarda parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da esso compiuti in veste ufficiale, fermo restando che tale immunità continuerà anche nei casi in cui le persone interessate abbiano cessato di far parte del personale dell'Organizzazione;

(d) esenzione, per i membri del personale che non sono cittadini italiani e che non sono residenti permanenti in Italia, da qualsiasi forma di imposta diretta su stipendi, emolumenti, indennità e altri benefici loro corrisposti da o per conto dell'Organizzazione;

(e) esenzione, per il personale non cittadino italiano e non residente permanente, da qualsiasi forma di imposta diretta sui redditi provenienti da fonti esterne alla Repubblica italiana;

(f) esenzione nei confronti di loro stessi, dei propri coniugi e delle persone a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;

(g) per i membri del personale che non siano cittadini italiani e che non sono residenti permanenti, libertà di detenere all'interno della Repubblica italiana o altrove, titoli esteri, valuta estera e conti in qualsiasi valuta, altri beni mobili e immobili. Tale personale potrà liberamente trasferire i propri titoli e valute estere fuori della Repubblica Italiana, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile. Tale personale potrà, durante il proprio servizio presso l'Organizzazione o al termine di tale servizio, prelevare dalla Repubblica Italiana le somme ricevute dall'Organizzazione in Euro, nonché l'equivalente dell'intero importo in qualsiasi valuta che abbia portato in la
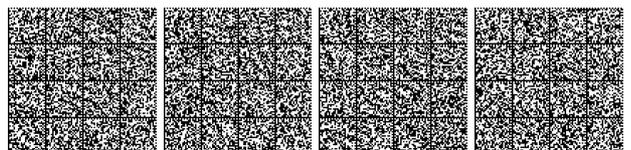
Repubblica Italiana attraverso i canali autorizzati, nei limiti e con le modalità consentiti dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile;

(h) il diritto per il personale non cittadino italiano e non residente permanente di importare - in esenzione da dazi e da ogni altro tributo, divieto e restrizione - al momento della prima assunzione, i loro mobili ed effetti personali, compreso un autoveicolo usato, in una o più spedizioni separate che devono essere spedite entro un termine ragionevole, e comunque entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Ufficio. I veicoli importati esenti da dazi e tasse di cui al presente Accordo non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza la preventiva autorizzazione delle Autorità italiane e il pagamento dei relativi dazi, tariffe e tasse. Qualora i suddetti dazi, tariffe e tasse siano stati calcolati in relazione al valore del veicolo, si applicheranno il valore al momento della vendita e le tariffe allora in vigore;

(i) inoltre, il diritto per il personale non cittadino italiano e non residente permanente, di acquistare, in franchigia da dazi e da ogni altro tributo, divieto e restrizione all'importazione, un autoveicolo nuovo al momento della prima nomina. Tale diritto deve essere esercitato entro 18 mesi dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso l'Ufficio. Tale veicolo non può essere venduto prima di 36 mesi dalla data di acquisto. I veicoli acquistati in esenzione da dazi e tasse di cui al presente Contratto non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza la preventiva autorizzazione delle Autorità italiane e il pagamento dei relativi dazi, tariffe e tasse. Qualora i suddetti dazi, tariffe e tasse siano stati calcolati in relazione al valore del veicolo, si applicheranno il valore al momento della vendita e le tariffe allora in vigore;

2. Il Governo rilascia al personale e ai loro familiari una carta d'identità, specificando lo status del titolare.

3. Oltre ai privilegi e immunità specificati nella sezione precedente, al Direttore dell'Ufficio, o a qualsiasi membro di livello elevato che agisca per conto del Direttore durante la sua assenza dal servizio, sono concessi i privilegi, le immunità e le agevolazioni concessi agli Ambasciatori, purché non cittadini o residenti permanenti in Italia.

4. L'Organizzazione comunica annualmente al Governo l'elenco del personale impiegato presso l'Ufficio e le eventuali variazioni.

ARTICOLO XIV
FINALITÀ DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITÀ E COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ ITALIANE

1. I privilegi e le immunità previsti dagli articoli XII e XIII sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a vantaggio personale dei singoli. Le autorità specificate nel paragrafo 2 del presente articolo hanno il diritto e il dovere di revocare l'immunità ogniqualvolta ciò ostacoli il corso della giustizia. Tale revoca dell'immunità non pregiudica gli interessi dell'Organizzazione.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono:

(a) il Comitato Esecutivo dell'EPLO nei confronti del Direttore;

(b) il Direttore nei confronti degli altri membri del personale e dell'Organizzazione stessa.

3. L'Ufficio e il suo personale collaborano con le Autorità italiane per facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle norme di polizia e prevenire il verificarsi di abusi in relazione ai privilegi e alle immunità previsti dal presente Accordo.

4. Fermi restando i privilegi e le immunità conferiti dal presente Accordo, è dovere di tutti coloro che godono di tali privilegi e immunità il rispetto delle leggi e dei regolamenti della Repubblica italiana. Tali persone hanno anche il dovere di non interferire negli affari interni di tale Stato.

ARTICOLO XV
ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO PER I FAMILIARI

1. I familiari possono svolgere in Italia un lavoro autonomo o salariato ai sensi della legge italiana.

2. Ai sensi del comma 1, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale rilascia il tesserino di riconoscimento ai familiari impegnati nell'attività lavorativa, come previsto all'articolo 13, comma 2.

ARTICOLO XVI
RESPONSABILITA'

1. La responsabilità internazionale derivante dalle attività dell'Organizzazione nel territorio italiano, ivi comprese quelle derivanti da qualsiasi atto od omissione del personale dell'Ufficio o di qualsiasi altra persona impiegata dall'Organizzazione nell'esercizio delle proprie funzioni, ricade integralmente sull'Organizzazione stessa e non è a carico della Repubblica Italiana.

2. L'Organizzazione indennizza il Governo a fronte di:

a. qualsiasi perdita o danno a qualsiasi bene che sia in proprietà, possesso o custodia del Governo, causato da dolo o negligenza nell'esercizio delle funzioni, o in connessione con esso, dal personale dell'Organizzazione, e

b. qualsiasi perdita subita dal Governo per aver dovuto risarcire un terzo per la perdita o il danneggiamento della proprietà di quest'ultimo o per lesioni personali, derivanti da dolo o negligenza nell'esercizio delle funzioni, o in connessione con esso, dal personale Organizzazione.

ARTICOLO XVII
MISURE DI SICUREZZA

Le disposizioni del presente Accordo non costituiscono impedimenti all'applicazione delle misure di sicurezza o dei controlli eventualmente richiesti dalle autorità italiane.

ARTICOLO XVIII
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie tra l'Organizzazione e il Governo relative all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo saranno risolte in via amichevole mediante negoziati diretti e consultazioni tra le Parti.

ARTICOLO XIX
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si informano reciprocamente dell'avvenuto espletamento delle procedure previste dalle rispettive legislazioni e regolamenti interni.

2. Su richiesta di una delle Parti saranno avviate consultazioni in merito alla modifica del presente Accordo. Il presente Accordo può essere modificato previo consenso scritto tra le Parti. Le modifiche entrano in vigore con la stessa procedura prevista al comma 1 del presente articolo.

3. Il presente Accordo resta in vigore per tutto il tempo in cui l'Organizzazione mantiene una Sede nella Repubblica Italiana, salvo disdetta consensuale.

4. Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Fatto a Roma il ……………………………...., in duplice esemplare, in due originali in lingua inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per l'Organizzazione Europea di Diritto Pubblico
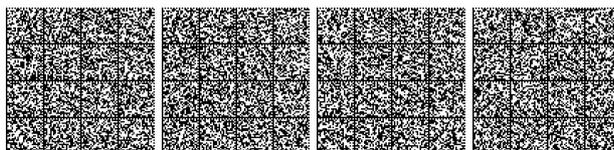
ALLEGATO

COMUNE DI ROMA - Piazza S. Apollinare, 46 - 00186 Roma
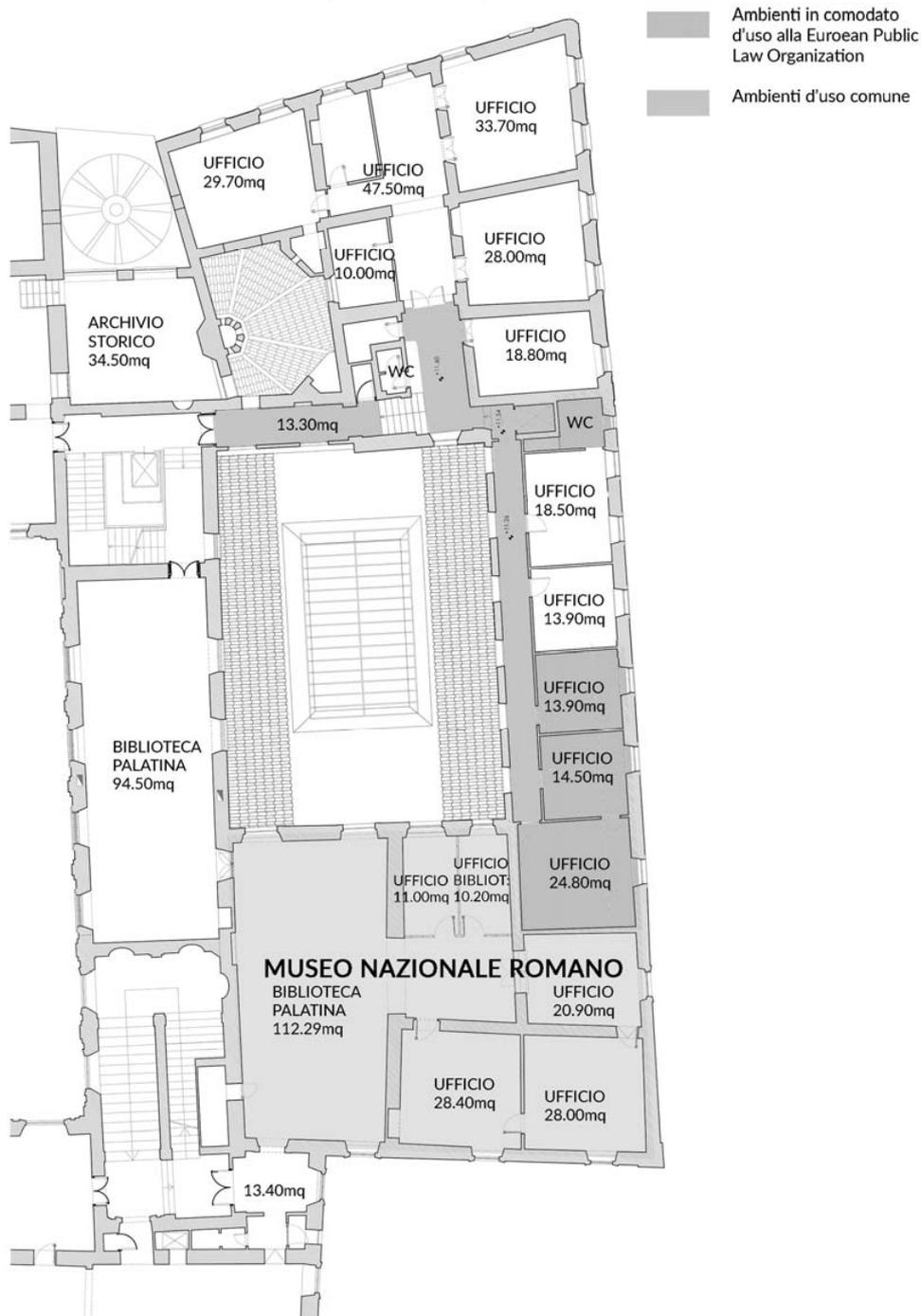
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2342):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio (Governo DRAGHI-I) il 30 luglio 2021.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 9 settembre 2021, con i pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) e 14ª (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 12 ottobre 2021 e il 10 novembre 2021.

Esaminato in aula e approvato l'11 gennaio 2022.

Camera dei deputati (atto n. 3441):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 14 gennaio 2022, con i pareri delle commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio e tesoro), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 febbraio 2022 e il 22 marzo 2022.

Esaminato in aula il 2 maggio 2022 e approvato, con modificazioni, il 5 maggio 2022.

Senato della Repubblica (atto n. 2342-B):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 23 maggio 2022, con il parere della commissione 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 14 e il 28 giugno 2022.

Esaminato in aula e approvato, definitivamente, il 5 luglio 2022.

22G00102

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2022.

Proroga per il dott. Demetrio Martino dell'incarico di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della Città di Taranto»;

Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, il quale prevede, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro della transizione ecologica), è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, un Commissario straordinario autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 che, all'art. 42, comma 1, lettera *a)*, ha apportato modifiche all'art. 1, comma 1 del predetto decreto-legge n. 129 del 2012, stabilendo che il Commissario straordinario «resta in carica per la durata di tre anni, prorogabili fino al 31 dicembre 2023»;

Visto il protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, stipulato in data 26 luglio 2012 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per la coesione territoriale, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Taranto e il Commissario straordinario del porto di Taranto;

Considerato che in tale protocollo sono individuati gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante le disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della Città e dell'area di Taranto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2020, con il quale il prefetto di Taranto dott. Demetrio Martino, è stato nominato Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto per un anno, a decorrere dalla data del provvedimento;

Considerato il permanere della complessità e delle criticità riscontrate nel dare attuazione, in sinergia con le altre pubbliche autorità locali, agli interventi contemplati nel citato protocollo d'intesa del 26 luglio 2012;

Visto, altresì, l'art. 6, comma 1, del citato decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, con il quale vengono attribuiti al Commissario ulteriori e rilevanti compiti, tra i quali quello di predisporre un programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, allo scopo di garantire, ove possibile, il più alto livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente;

Vista la nota prot. 1303 del 20 gennaio 2022, con la quale il Ministro della transizione ecologica ha proposto la proroga del prefetto di Taranto dott. Demetrio Martino, nell'incarico di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto;

Vista la nota prot. 17974, del 17 marzo 2022, con la quale il Ministro dell'interno ha comunicato il proprio nulla osta alla proroga dell'incarico di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto del prefetto di Taranto dott. Demetrio Martino, il cui mandato verrà a scadenza il 31 marzo 2022, stante la sospensione dei termini degli organi amministrativi ordinari e straordinari disposta dall'art. 33 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, fino al termine dello stato di emergenza dell'epidemia da Covid-19;

Visto il *curriculum vitae* del dott. Demetrio Martino;

Ritenuto, che il dott. Demetrio Martino è in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali ed alle esperienze maturate;

Viste le dichiarazioni rese dal dott. Demetrio Martino in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per lo svolgimento dell'incarico in parola;

Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica;

Decreta:

Art. 1.

1. Il dott. Demetrio Martino, nella qualità di prefetto di Taranto *pro tempore*, già nominato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 2020 Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, è prorogato nell'incarico senza soluzione di continuità, fino al 1° ottobre 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012, di cui alle premesse.

2. Il Commissario straordinario non ha diritto ad alcun compenso e dalla sua nomina non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Per tutta la durata del mandato, il Commissario straordinario è autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 e quelli di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 171 del 2012.

4. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1263

22A04062

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 2022.

Predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»

Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158 che ha previsto che «Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.»;

Visto l'art. 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha disposto l'incremento del citato Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni dell'importo di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2018;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi della quale la dotazione finanziaria per l'anno 2019 del citato Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, è stata ridotta di 220.798 euro;

Visto l'art. 3, comma 2, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158 che ha previsto che «Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni»;

Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, che ha stabilito che «In particolare il Piano di cui al comma 2 assicura priorità ai seguenti interventi:

a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;

e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1;

f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;

g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari, ai sensi dell'articolo 7;

h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.»;

Visto l'art. 3, comma 4, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, che ha stabilito che «Il Piano di cui al comma 2 definisce le modalità per la "presentazione" dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la "selezione", attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:

a) tempi di realizzazione degli interventi;

b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati;

c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale;

d) valorizzazione delle filiere locali della *green economy*;

e) miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;

f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.»;

Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, che, nel precisare che per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, prevede l'accesso ai finanziamenti a valere sul citato Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni a quelli che rientrano in una delle seguenti tipologie:

a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;

b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;

c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;

d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;

f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;

g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad ottanta abitanti per chilometro quadrato;

h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* o *g)*; in tal caso, i finanziamenti disposti ai sensi dell'art. 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel territorio delle medesime frazioni;

i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 o comuni che, comunque, esercita-

no obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate;
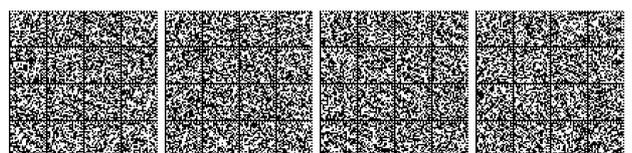
l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;

m) comuni istituiti a seguito di fusione;

n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'art. 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto l'art. 72, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» che, nell'illustrare la definizione della Strategia nazionale delle *Green community*, precisa i campi del relativo piano di sviluppo sostenibile:

a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;

b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;

c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano;

d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;

e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;

f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;

g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero *waste production*);

h) integrazione dei servizi di mobilità;

i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti;

Visto l'art. 11, comma 2-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge del 11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del Codice unico di progetto (CUP) degli interventi che costituisce elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto l'art. 11, comma 2-*ter*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge del 11 settembre 2020, n. 120, ai cui effetti le amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 del 27 agosto 2020, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 158 del 2017, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito l'Istat, con il quale sono stati definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei comuni che possono beneficiare dei contributi del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'art. 3 della medesima legge;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che, tra l'altro, ha ridenominato il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili», il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare» in «Ministero della transizione ecologica», il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» in «Ministero della cultura»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 14 settembre 2021, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della citata legge n. 158 del 2017, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, con il quale sono stati individuati i piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 1, comma 2, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, secondo i parametri definiti con il decreto del Ministro dell'interno in data 10 agosto 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 213 del 27 agosto 2020;

Acquisita l'intesa rep. atti n. 196/CU, nei termini ivi indicati, della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 2 dicembre 2021;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Di concerto con il Ministro della cultura, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della transizione ecologica;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto - Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il presente decreto disciplina la predisposizione del «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni», di seguito denominato «Piano», finalizzato
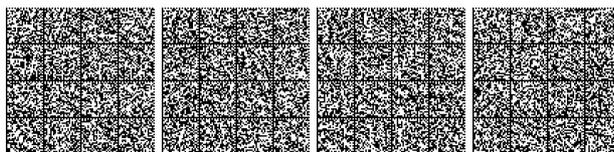
alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive, ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'art. 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2. Ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, il Piano definisce le modalità per la «presentazione» dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la «selezione» dei progetti medesimi, mediante bandi pubblici ed è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui all'art. 3, comma 1, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158.

Art. 2.

Modalità di presentazione dei progetti

1. Sono ammessi a presentare i progetti i comuni che rientrano nell'elenco dei piccoli comuni definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 14 settembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2. L'elenco dei piccoli comuni ammessi alla presentazione dei progetti è aggiornato ogni tre anni, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

3. Ogni piccolo comune può presentare un solo progetto, o singolarmente o in convenzione con altri piccoli comuni facenti parte dell'elenco di cui al precedente comma. Possono altresì presentare domanda le unioni di comuni per i progetti relativi al comune o ai comuni per i quali la medesima unione esercita la funzione.

4. La forma associata deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto con indicazione, in caso di convenzione, del comune capofila. In caso di unione la funzione per la quale si presenta il progetto è prevista dallo Statuto o attribuita alla stessa con apposito provvedimento.

5. I progetti devono avere ad oggetto interventi finalizzati alla tutela dell'ambiente del patrimonio culturale e del paesaggio, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale e l'insediamento di nuove attività produttive, nonché, interventi finalizzati alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale, ai quali sono esclusivamente destinate le risorse di cui all'art. 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, per gli anni 2017 e 2018, sono confluite nel citato Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.

6. I progetti devono contenere esclusivamente interventi per i quali sia stata valutata almeno la fattibilità tecnica ed economica, mediante un progetto già perfezionato all'atto della domanda.

7. Il Piano assicura la priorità ai seguenti interventi:

a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei valori storico paesaggistici;

d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti. In particolare, ai sensi del citato art. 5 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, i piccoli comuni possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono:

1) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;

2) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo;

e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all'art. 6, comma 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158. In particolare, ai sensi del citato art. 6, comma 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della società ANAS S.p.a., al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attività di interesse comunale. Ai sensi del medesimo articolo, i piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario,
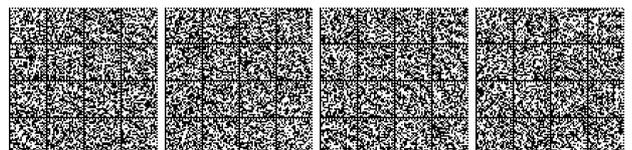
da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformità agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.

f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'art. 4 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 i piccoli comuni possono inoltre individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti a tale fine previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia. Detti interventi integrati, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici nonché alla loro riqualificazione energetica; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.

g) salvaguardia e recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari anche stipulando convenzioni con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, relativamente ai beni degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.

h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.

8. La presentazione del progetto deve essere formulata tramite specifica «Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni», sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, denominato «Codice dell'amministrazione digitale», dal legale rappresentante del comune, dell'unione, ovvero del comune capofila della convenzione, o da un suo delegato, a pena di esclusione.

9. La domanda, predisposta secondo quanto sopra specificato e completa dei prescritti documenti di cui al comma 10 del presente articolo, deve essere inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), ovvero mediante cooperazione applicativa a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, conformemente alle norme del «Codice dell'amministrazione digitale».

10. Alla «Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni» deve essere allegata la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva del progetto, che, muovendo dall'analisi dei fabbisogni, illustri la logica dell'intervento, ovvero l'insieme di obiettivi generali e specifici, risultati attesi e attività che, a diversi livelli, rappresentano la ragion d'essere del progetto e ne riassumono la strategia operativa.

Al fine di fornire concretezza e precisione alla descrizione del progetto, la relazione dovrà altresì descrivere gli indicatori utilizzati per la misurazione degli obiettivi e dei risultati, le fonti di verifica, i costi (comprensivo di indicazione del coinvolgimento di eventuali ulteriori soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti, dimostrando inoltre il rapporto diretto tra il finanziamento statale e gli altri investimenti pubblici e/o privati) e i beneficiari diretti e indiretti;

b) relazione tecnica di progetto che descriva in modo esaustivo tutti gli interventi progettati, con relativo cronoprogramma attuativo e quadro economico di progetto;

c) tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici di progetto a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e relativa delibera di approvazione; qualora disponibili, il progetto definitivo ed esecutivo degli interventi e relativa delibera di approvazione;

d) documentazione relativa alla formalizzazione delle forme associative, con l'indicazione del comune capofila in caso di convenzione;

e) delibera comunale relativa alla disponibilità di finanziamenti pubblici (nazionali o europei) e/o privati: per i finanziamenti privati, valido atto d'impegno al finanziamento del titolare o rappresentante legale;

f) preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità degli interventi proposti, rilasciata dai competenti Uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

g) dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti in materia ambientale in merito alla assoggettabilità o meno del progetto alle procedure di valutazione;

h) per gli interventi tra i cui obiettivi è prevista la riduzione dei rischi idrogeologici, preventivo parere di compatibilità con la vigente pianificazione in materia, rilasciato dalla competente autorità di bacino distrettuale;

i) dichiarazione sottoscritta dal responsabile dell'area tecnica comunale ovvero, in caso di partecipazione in forma associata, dichiarazione sottoscritta dal responsabile dell'area tecnica del comune capofila, relativa alla coerenza degli interventi proposti con tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti o adottati;
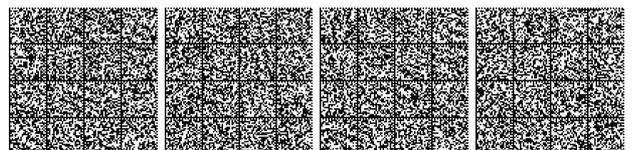
j) per i comuni in convenzione, delibera del consiglio comunale con la quale gli enti stabiliscono di partecipare al bando in forma convenzionale, nonché provvedimento convenzionale debitamente sottoscritto con individuazione del comune capofila. Per le unioni di comuni, statuto o provvedimento di attribuzione della funzione oggetto di intervento, nonché provvedimento unionale che stabilisce la partecipazione al bando da parte dell'unione per conto dei comuni interessati.

11. A pena di inammissibilità della domanda, i progetti proposti devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) e l'elenco definitivo degli interventi ammessi al finanziamento sarà comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato al termine della procedura di selezione dei progetti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

Modalità di selezione dei progetti

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, provvede alla definizione di bandi pubblici che fissano i termini perentori di presentazione della domanda ed i criteri di selezione dei progetti.

2. La procedura di selezione dei progetti è effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le seguenti fasi:

a) accertamento della completezza della documentazione trasmessa con la domanda e verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11, pena l'esclusione dalla procedura di selezione;

b) selezione dei progetti attraverso l'attribuzione dei punteggi sulla base delle informazioni riportate nella domanda e nei relativi allegati e secondo i criteri definiti nel bando, nel rispetto di quanto indicato nella nota metodologica, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Sulla base dell'attività istruttoria svolta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della citata legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono individuati i progetti da finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili, ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi, nonché i termini per la stipulazione degli stessi. Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà riportare gli interventi identificati dal CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003.

Art. 4.

Monitoraggio degli interventi

1. Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi ammessi al finanziamento è effettuato da parte dei soggetti titolari degli interventi medesimi attraverso propri sistemi informativi gestionali, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e periodicamente inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato secondo modalità tecniche dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo. Gli interventi sono classificati sotto la voce: «Legge n. 158 del 2017 - riqualificazione piccoli comuni».

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili i predetti dati alle amministrazioni interessate in apposita sezione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
GIOVANNINI

Il Ministro della cultura
FRANCESCHINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
PATUANELLI

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1757

ALLEGATO
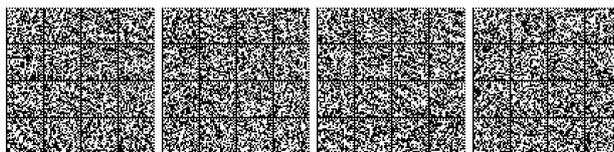
NOTA METODOLOGICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI A CIASCUN PROGETTO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 6 OTTOBRE 2017, N. 158.

Considerata l'eterogeneità delle classi di interventi prioritariamente ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 158/2017, si ritiene utile prevedere specifici criteri e punteggi per classe di interventi.

1. I punteggi massimi attribuibili a ciascuna tipologia di intervento individuata dall'art. 3, comma 3, della legge n. 158/2017, da inserire nei bandi pubblici predisposti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, potranno essere articolati secondo la seguente modalità:

a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico.

Progressivo	Criterio	Punti
A	Tempi di realizzazione degli interventi (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera a).	max 20
B	Capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera b).	max 20
C	Miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera c).	max 20
D	Valorizzazione delle filiere locali della green economy (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera d).	max 15
E	Miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera e).	max 15
F	Impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera f).	max 10

b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica.

Progressivo	Criterio	Punti
A	Tempi di realizzazione degli interventi (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera a).	max 25
B	Capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera b).	max 10

C	Miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera c).	max 20
D	Valorizzazione delle filiere locali della green economy (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera d).	max 10
E	Miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera e).	max 15
F	Impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera f).	max 20

c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili.

Progressivo	Criterio	Punti
A	Tempi di realizzazione degli interventi (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera a).	max 20
B	Capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera b).	max 20
C	Miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera c).	max 20
D	Valorizzazione delle filiere locali della green economy (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera d).	max 15
E	Miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera e).	max 15
F	Impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera f).	max 10

d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 6 ottobre 2017, n. 158, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti.

Progressivo	Criterio	Punti
A	Tempi di realizzazione degli interventi (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera a).	max 25
B	Capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera b).	max 15
C	Miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera c).	max 15
D	Valorizzazione delle filiere locali della green economy (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera d).	max 20
E	Miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera e).	max 15

F	Impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera f).	max 10

e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, della Legge 6 ottobre 2017, n. 158.

Progressivo	Criterio	Punti
A	Tempi di realizzazione degli interventi (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera a).	max 25
B	Capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera b).	max 10
C	Miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera c).	max 20
D	Valorizzazione delle filiere locali della green economy (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera d).	max 15
E	Miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera e).	max 20
F	Impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera f).	max 10

f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 6 ottobre 2017, n. 158, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi.

Progressivo	Criterio	Punti
A	Tempi di realizzazione degli interventi (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera a).	max 15
B	Capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera b).	max 20
C	Miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera c).	max 20
D	Valorizzazione delle filiere locali della green economy (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera d).	max 15
E	Miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera e).	max 15
F	Impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera f).	max 15

g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 6 ottobre 2017, n. 158.

Progressivo	Criterio	Punti
A	Tempi di realizzazione degli interventi (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera a).	max 20

B	Capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera b).	max 25
C	Miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera c).	max 15
D	Valorizzazione delle filiere locali della green economy (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera d).	max 15
E	Miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera e).	max 15
F	Impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera f).	max 10

h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.

Progressivo	Criterio	Punti
A	Tempi di realizzazione degli interventi (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera a).	max 10
B	Capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera b).	max 20
C	Miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera c).	max 10
D	Valorizzazione delle filiere locali della green economy (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera d).	max 25
E	Miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera e).	max 15
F	Impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera f).	max 20

i) interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale - risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli anni 2017 e 2018.

Progressivo	Criterio	Punti
A	Tempi di realizzazione degli interventi (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera a).	max 25
B	Capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera b).	max 10
C	Miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera c).	max 20

D	Valorizzazione delle filiere locali della green economy (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera d).	max 20
E	Miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera e).	max 15
F	Impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera f).	max 10

l) altri progetti, non prioritari ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 6 ottobre 2017, n. 158.

Progressivo	Criterio	Punti
A	Tempi di realizzazione degli interventi (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera a).	max 20
B	Capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera b).	max 20
C	Miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera c).	max 15
D	Valorizzazione delle filiere locali della green economy (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera d).	max 15
E	Miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera e).	max 15
F	Impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali (Legge 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, comma 4, lettera f).	max 15

2. I criteri per la selezione dei progetti, da inserire nei bandi pubblici predisposti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, potranno essere articolati, per ciascuna tipologia di intervento, secondo la seguente modalità:

Criteri generali:

1. Progetti non prioritari per classi di interventi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158: il punteggio complessivo, attribuito a ciascun intervento, dovrà essere moltiplicato per un coefficiente riduttivo pari 0,6.

Coeff.gen. 1 = 0,6

2. Progetti non prioritari in quanto non presentati da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 6 ottobre 2017, n. 158: il punteggio complessivo, attribuito a ciascun intervento, dovrà essere moltiplicato per un coefficiente riduttivo pari 0,8.

Coeff.gen. 2 = 0,8

Criterio A - Tempi di realizzazione degli interventi:

A.1 - Tempi di progettazione

1. Interventi con progetto esecutivo, approvato dall'amministrazione - Coeff.prog.1 = 0,6

2. Interventi con progetto definitivo, approvato dall'amministrazione - Coeff.prog.2 = 0,4

3. Interventi con progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato dall'amministrazione - Coeff.prog.3 = 0,2

Il livello del progetto è quello indicato nella delibera comunale di approvazione del progetto del singolo intervento di cui all'art. 2, comma 10, lettera *e)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

A.2 - Tempi di esecuzione

1. Interventi da concludersi entro sei mesi dall'avvio dei lavori - Coeff.esec.1 = 0,4

2. Interventi da concludersi entro diciotto mesi dall'avvio dei lavori - Coeff.esec.2 = 0,2

I tempi di esecuzione degli interventi sono quelli riportati nel cronoprogramma; in caso di più interventi, inclusi nello stesso progetto, si tiene conto del tempo di esecuzione del progetto con maggiore durata; ogni singolo progetto deve essere approvato con delibera comunale e allegato alla «Domanda di inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni» di cui all'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Formula: Punteggio A = PA.max x [Coeff.prog.(alternativamente 1, 2 o 3) + Coeff.esec. (alternativamente 1 o 2)]
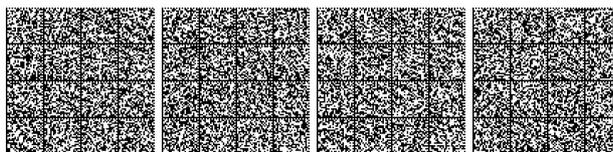
Criterio B - Capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati:

B.1 - Interventi con ulteriori finanziamenti pubblici, compresi quelli europei

Coeff. Finanz.1 = 0,6 + %Fin. Pubb fino ad un valore massimo pari a 0,4

B.2 - Interventi con finanziamenti privati (proponente/promotore/concessionario)

Coeff. Finanz.2 = 0,7 + %Fin. Priv. fino ad un valore massimo pari a 0,3

B.3 - Interventi con concorrenza di altri finanziamenti pubblici e privati

Coeff. Finanz.3 = 0,8 + %Fin. Pubb./Priv. fino ad un valore massimo pari a 0,2

Formula: Punteggio B = PB.max x Coeff.Finanz.(alternativamente 1, 2 o 3)

L'importo dei finanziamenti pubblici e privati, per ogni singolo intervento, è quello indicato nella documentazione in allegato alla domanda di cui all'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Criterio C - Miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'applicazione di protocolli internazionali di qualità ambientale:

C.1 - Interventi in cui, nell'ambito della relazione di cui all'art. 2, comma 10, del DPCM, si prevede il contenimento del consumo e dell'impermeabilizzazione del suolo

Coeff.Miglior.Infr.1 = 0,4

C.2 - Interventi in cui, nell'ambito delle relazioni di cui all'art. 2, comma 10, del DPCM, si prevede la riqualificazione ambientale di aree residuali degradate o abbandonate

Coeff.Miglior.Infr.2 = 0,3

C.3 - Interventi in cui, nell'ambito della relazione di cui all'art. 2, comma 10, del DPCM, si prevede il miglioramento dell'efficienza energetica e contenimento dei consumi energetici e delle risorse idriche

Coeff.Miglior.Infr.3 = 0,3

Formula: Punteggio C = PC.max x [Coeff.Miglior.Infr.1 (se previsto) + Coeff.Miglior.Infr.2 (se previsto) + Coeff.Miglior.Infr.3 (se previsto)]

Criterio D - Valorizzazione delle filiere locali della *green economy*:

D.1 - Interventi che rientrano in uno dei campi individuati dal comma 2, dell'art. 72, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»

Coeff.GE.1 = 0,6

D.2 - Interventi che rientrano in ulteriori campi individuati dal comma 2, dell'art. 72, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»

Coeff.GE.2 = 0,05 x n. ulteriori campi

I campi individuati dal comma 2, dell'art. 72, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 sono i seguenti:

a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;

b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;

c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano;

d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;

e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;

f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;

g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);

h) integrazione dei servizi di mobilità;

i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

Formula: Punteggio D = PD.max x (Coeff.GE.1 + Coeff.GE.2)

Criterio E - Miglioramento della qualità di vita della popolazione, nonché del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento:

E.1 - Interventi che perseguano uno degli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile di cui delibera CIPE n. 108 del 22 dicembre 2017 recante «Approvazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile», monitorati dagli indicatori BES-Istat presenti nel documento di economia e finanza

Coeff.BES.1 = 0,6

E.2 - Interventi che perseguano ulteriori Obiettivi Nazionali di Sviluppo Sostenibile di cui delibera CIPE n. 108 del 22 dicembre 2017 recante «Approvazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile», monitorati dagli indicatori BES-Istat presenti nel documento di economia e finanza

Coeff.BES.2 = 0,05 x n. ulteriori obiettivi perseguiti

Tra gli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile, monitorati dagli indicatori BES-Istat presenti nel documento di economia e finanza, sono considerati i seguenti:

a) ridurre l'intensità della povertà;

b) diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione;

c) garantire accessibilità, qualità e continuità della formazione;

d) garantire la parità di genere;

e) intensificare la lotta alla criminalità;

f) diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico;

g) aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo;

h) arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione;

i) assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale;

Formula: Punteggio E = PE.max x (Coeff.BES.1 + Coeff.BES.2)

Criterio F - Impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali

F.1 - Interventi a seguito dei quali, nell'ambito delle relazioni di cui all'art. 2, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si prevede un impatto sul mercato locale del lavoro mediante un incremento della percentuale degli occupati rispetto alla popolazione residente e/o domiciliata nei comuni

Coeff.Imp.SE.1 = 0,4

F.2 - Interventi a seguito dei quali, nell'ambito delle relazioni di cui all'art. 2, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si prevede un incremento del reddito pro capite della popolazione residente e/o domiciliata nel comune, con conseguente aumento del reddito medio comunale

Coeff.Imp.SE.2 = 0,4

F.3 - Interventi a seguito dei quali, nell'ambito delle relazioni di cui all'art. 2, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si prevede un miglioramento dei servizi legati al welfare locale (servizi sociali, assistenziali, ecc.)

Coeff.Imp.SE.3 = 0,2

Formula: Punteggio F = PF.max x [Coeff.Imp.SE.1 (se previsto) + Coeff.Imp.SE.2 (se previsto) + Coeff.Imp.SE.3 (se previsto)]

3. Il punteggio complessivo di ciascun progetto, per ciascuna tipologia di intervento individuata dall'art. 3, comma 3, della legge n. 158/2017, è calcolato secondo la seguente formula:

Formula: Punteggio finale = Coeff.gen. 1 (se ricorre il caso) x Coeff.gen. 2 (se ricorre il caso) x (Punteggio A + Punteggio B + Punteggio C + Punteggio D + Punteggio E + Punteggio F)

4. Al termine della procedura sarà redatta apposita graduatoria, contenente l'elenco dei progetti con indicazione del livello di priorità in funzione del punteggio complessivo attribuito.

22A04101

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 13 aprile 2022.

Condizioni e modalità di intervento del Fondo rotativo per operazioni di *venture capital*.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, recante «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera h-*quinquies*);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare, l'art. 12 ai sensi del quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, che ha istituito la Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'est europeo - Finest S.p.a. e ne disciplina l'operatività;

Vista la deliberazione CIPE 9 giugno 1999, n. 87, recante «Attività della Simest S.p.a. - Deroghe ai limiti ordinari», ai sensi della quale, qualora Simest S.p.a. utilizzi risorse proprie unitamente a fondi affidati in gestione da terzi, la partecipazione complessiva non potrà eccedere il 49 per cento del capitale sociale di ciascuna impresa partecipata all'estero;

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera *c)*, che ha istituito presso la Simest S.p.a. un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima con finalità di capitale di rischio, per l'acquisizione di partecipazioni societarie temporanee e di minoranza in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza» ed in particolare l'art. 46, che autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a costituire ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, fondi rotativi per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto l'art. 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in base al quale i benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese, che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive;

Visto l'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha unificato in un unico fondo tutti i fondi rotativi gestiti dalla Simest S.p.a., destinati ad operazioni di *venture capital* in Paesi non aderenti all'Unione europea costituiti ai sensi l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e il fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 21 marzo 2001, n. 84;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante «Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto l'art. 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che definisce, al comma 2, i «Fondi per il *Venture capital*»;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01 del 19 luglio 2016 «Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» e, in particolare, la sezione 4.2 recante «Il criterio dell'operatore in un'economia di mercato»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l'art. 18-*quater*;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 9 marzo 2020, recante «Condizioni e modalità di intervento del Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Vista la convenzione 26 giugno 2020 stipulata tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Simest S.p.a. per la gestione del Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvata e resa esecutiva con decreto del direttore generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, registrato alla Corte dei conti;

Visto il decreto 19 ottobre 2020, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, recante «Modifiche al decreto 9 marzo 2020. Estensione a tutti gli Stati anche appartenenti all'Unione europea dell'operatività del Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visti i decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 23 giugno 2020 e del 18 maggio 2021 riguardanti la composizione del Comitato di indirizzo e rendicontazione, competente all'ammi-

nistrazione del Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
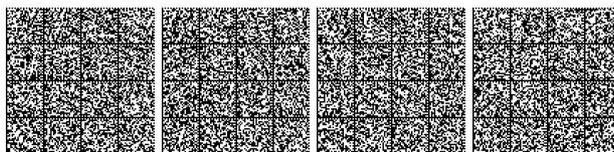
Viste le direttive 9 giugno 2021 del Comitato di indirizzo e rendicontazione che definiscono le linee di intervento del Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» ed in particolare l'art. 1, comma 714;

Considerata la necessità di aggiornare l'operatività del Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla luce delle intervenute modifiche normative;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «Comitato»: il Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito presso il Ministero, competente per l'amministrazione del Fondo;

b) «Comunicazione»: la comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01 del 19 luglio 2016 «Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» e, in particolare, la sezione 4.2 «Il criterio dell'operatore in un'economia di mercato»;

c) «Fondi di investimento»: sono i Fondi per il *venture capital*, come definiti dall'art. 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e i fondi che investono in Fondi per il *venture capital*, gestiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

d) «intervento di Simest»: indica gli interventi, temporanei e di minoranza, realizzati da Simest a valere sulle proprie disponibilità, per finalità di internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero, costituite o da costituire, mediante acquisizione di partecipazioni e sottoscrizione di strumenti finanziari e/o di strumenti partecipativi, in conformità a quanto previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni e integrazioni e dallo statuto;

e) «Fondo»: il Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) «intervento di Finest»: indica gli interventi, temporanei e di minoranza, realizzati da Finest a valere sulle proprie disponibilità, per finalità di internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero, costituite o da costituire, mediante acquisizione di partecipazioni e sottoscrizione di strumenti finanziari e/o di strumenti partecipativi, in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni;

g) «intervento del Fondo»: indica gli interventi, temporanei e di minoranza, a valere sulle risorse del Fondo, per le finalità di internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero, costituite o da costituire, mediante acquisizione di partecipazioni e sottoscrizione di strumenti finanziari e/o di strumenti partecipativi, anche senza il co-investimento di Simest S.p.a. o Finest S.p.a., e l'investimento in quote o azioni di uno o più Fondi di investimento gestiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

h) «Ministero»: il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

i) «Partecipazioni»: indica le partecipazioni societarie (quote di capitale), temporanee e di minoranza, acquisite a valere sulle risorse del Fondo, in società aventi sede in Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo. Le start up, le PMI innovative e i Fondi di investimento destinatari degli interventi del Fondo possono avere sede o essere istituiti anche in Italia;

j) «PMI innovative»: indica le imprese, di piccola e media dimensione, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 3/2015;

k) «start up»: indica le società di capitali, con sede legale in Italia, non iscritte al registro delle imprese come start up innovative o PMI innovative i cui requisiti per l'intervento del Fondo sono definiti con direttive del Comitato;

l) «start up innovative»: indica le imprese di cui all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;

m) «Strumenti finanziari»: indica qualsiasi titolo di debito, tra cui anche il finanziamento soci, le garanzie personali, le obbligazioni, i contratti di opzione, i contratti a termine, i contratti futures, i contratti swap e altri strumenti analoghi emessi dalle società destinatarie dell'intervento del Fondo;

n) «Simest»: indica la Società italiana per le imprese all'estero - Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modifiche e integrazioni, soggetto gestore del Fondo;

o) «Società che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»: indica CDP *venture capital* SGR S.p.a., società di gestione collettiva del risparmio dotata di presidi organizzativi e di *governance* adeguati e le cui decisioni di investimento sono orientate esclusivamente al profitto;

p) «Strumenti partecipativi»: indica gli strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali o anche partecipativi, diversi dalle Partecipazioni e dagli strumenti finanziari, emessi dalle società destinatarie dell'intervento del Fondo, assimilabili agli strumenti finanziari di cui all'art. 2346 «Strumenti finanziari partecipativi» del codice civile ovvero a titoli di natura ibrida.
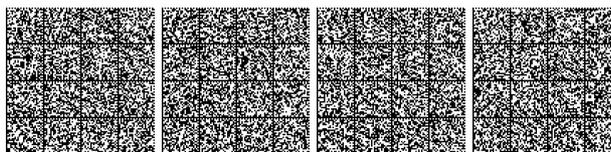
Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce le modalità e le condizioni di intervento del Fondo, nonché le attività e gli obblighi del soggetto gestore del Fondo, le funzioni di controllo del Ministero e la composizione e i compiti del Comitato di indirizzo e rendicontazione.

Art. 3.

Risorse del Fondo

1. Le risorse del Fondo sono attualmente costituite dalle disponibilità finanziarie depositate sul conto corrente infruttifero n. 22046 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato a «Simest - Fondi *venture capital*».

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è costituita inoltre:

a) dai proventi derivanti dalla gestione e dagli impieghi delle liquidità del Fondo;

b) dalle somme derivanti dalla remunerazione degli interventi del Fondo e dalla cessione delle partecipazioni comprese le eventuali plusvalenze, e dalla remunerazione derivante dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari, degli strumenti partecipativi e delle quote dei Fondi di investimento nonché dai rimborsi di qualsiasi natura spettanti al Fondo;

c) dalle risorse stanziate da provvedimenti normativi e dalla legge di bilancio.

3. Il Fondo è gestito da Simest che impiega le risorse per gli interventi del Fondo deliberati dal Comitato.

4. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e distinto a tutti gli effetti dal patrimonio di Simest ed è gestito con contabilità separata e con le modalità stabilite dal presente decreto e dalla Convenzione di cui all'art. 11. Il soggetto gestore predispone il rendiconto annuale del Fondo per l'approvazione del Comitato.

Art. 4.

Condizioni dell'intervento del Fondo

1. L'intervento del Fondo, in Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, è temporaneo e di minoranza ed è aggiuntivo all'intervento di Simest o di Finest secondo i rispettivi ambiti di operatività, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8.

2. La somma degli interventi del Fondo, di Simest e di Finest non supera l'investimento complessivo dei soci e degli investitori italiani, fermi restando per i finanziamenti i limiti stabiliti dall'art. 1, comma 2, lettera h-*bis*), della legge 24 aprile 1990, n. 100, e dall'art. 2, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

3. L'intervento del Fondo non determina l'acquisizione di quote di capitale e di strumenti finanziari o di strumenti partecipativi in misura superiore al doppio della somma dell'intervento di Simest e di Finest. In ogni caso, la somma degli interventi del Fondo, di Simest e di Finest non supera il 49 per cento del capitale di ciascuna impresa partecipata, fatto salvo quanto previsto all'art. 8. Nel caso di sottoscrizione di strumenti finanziari o strumenti partecipativi, la somma degli interventi del Fondo, di Simest e di Finest non supera il 49 per cento dell'impegno finanziario previsto dal progetto di internazionalizzazione dell'impresa destinataria ed è comunque inferiore all'apporto finanziario del soggetto proponente.

4. I progetti di intervento proposti prevedono il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive, per l'intera durata dell'intervento del Fondo.

Art. 5.

Richieste di intervento ed istruttoria

1. Le richieste di intervento del Fondo sono presentate a Simest. Per gli interventi previsti dall'art. 8, le richieste sono presentate a Simest direttamente o tramite la società che gestisce le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che individua i potenziali investimenti. Simest e la società che gestisce le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 svolgono, per quanto di rispettiva competenza, l'attività istruttoria e la valutazione di eleggibilità delle richieste di intervento conformemente alle disposizioni del presente decreto e delle direttive del Comitato, di cui all'art. 6, comma 7.

2. Per gli interventi del Fondo aggiuntivi all'intervento di Finest l'istruttoria e i successivi aggiornamenti sono svolti da Finest e trasmessi al soggetto gestore.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di interventi del Fondo diversi da quelli di cui all'art. 8, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse da Simest al Comitato che le esamina nella prima riunione utile.

4. La richiesta di intervento del Fondo può essere presentata a Simest, anche congiuntamente alla richiesta dell'intervento di Simest o di Finest. In tale caso, Simest trasmette al Comitato la richiesta e la relativa istruttoria entro il termine di trenta giorni dalla data della delibera del consiglio di amministrazione di Simest o di Finest sugli interventi di rispettiva competenza salvo il completamento della relativa documentazione.

Art. 6.

Comitato di indirizzo e rendicontazione

1. Il Comitato, costituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è l'organo competente per l'amministrazione del Fondo, è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto da tre rappresentati del Ministero, di cui uno con funzioni di Presidente, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comitato resta in carica tre anni. In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, di un componente, il sostituto, nominato con le modalità di cui al primo periodo, resta in carica per la durata residua del Comitato.

2. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri titolari o supplenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri e, salvo diversa determinazione del Comitato, sono immediatamente efficaci.

3. Il Comitato è convocato dal Presidente e di ciascuna riunione è redatto processo verbale, soggetto ad approvazione dei membri del Comitato. In caso di assenza del Presidente e del componente supplente del Presidente, le funzioni sono svolte dal componente del Comitato con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

4. La segreteria del comitato è affidata a Simest. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, a titolo di supporto tecnico, rappresentanti di Simest, di Finest e della società che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in relazione agli argomenti sottoposti al Comitato. Il Comitato può adottare un regolamento interno per l'organizzazione dei propri lavori.

5. Il Comitato esamina le richieste di intervento del Fondo trasmesse da Simest e delibera la concessione dell'intervento del Fondo, a valere sulle disponibilità del Fondo medesimo, e i successivi aggiornamenti e le modifiche inerenti agli interventi del Fondo con riferimento anche a proroghe, dilazioni, recessi, transazioni, cessioni a terzi e subentri di altri soci e sottoscrittori o finanziatori.

6. Il Comitato delibera annualmente l'importo degli stanziamenti del Fondo da destinare agli investimenti del Fondo di cui all'art. 8 che sono gestiti in una apposita sezione del Fondo con contabilità separata.

7. Il Comitato con proprie direttive stabilisce la disciplina di dettaglio delle condizioni e modalità di intervento del Fondo e i criteri e le modalità operative cui Simest si attiene nello svolgimento delle attività di soggetto gestore disciplinate dal presente decreto, anche relativamente ai rapporti con Finest e con la società che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Le direttive del Comitato sono pubblicate nei siti internet istituzionali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (www.esteri.it) e di Simest (www.simest.it).

Art. 7.

Modalità di acquisizione, gestione e cessione dell'intervento del Fondo

1. Simest compie tutte le operazioni necessarie volte ad acquisire e gestire le partecipazioni e gli strumenti finanziari e gli strumenti partecipativi a valere sulle risorse del Fondo e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, ad effettuare la successiva cessione delle partecipazioni e ad ottenere il rimborso degli strumenti finanziari e degli strumenti partecipativi non oltre il periodo di permanenza dell'intervento di Simest e di Finest.

2. Simest può delegare le attività di cui al comma 1 a Finest relativamente agli interventi del Fondo aggiuntivi all'intervento di Finest, regolando e coordinando l'esercizio delle attività con convenzione non onerosa.

3. Il prezzo di cessione dell'intervento del Fondo, in presenza dell'intervento di Simest o di Finest, è determinato con gli stessi criteri relativi alla cessione delle partecipazioni e al rimborso degli strumenti finanziari e/o degli strumenti partecipativi acquisiti da Simest e da Finest.

4. Non sono di norma richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto delle partecipazioni e di rimborso degli strumenti finanziari e degli strumenti partecipativi acquisiti a valere sulle disponibilità del Fondo. Se alla scadenza prevista le partecipazioni non sono riacquistate dall'impresa proponente o se gli strumenti finanziari o gli strumenti partecipativi non sono rimborsati, Simest può negoziare con terzi la cessione delle partecipazioni e il rimborso degli strumenti finanziari o degli strumenti partecipativi. La cessione assume efficacia nei confronti del Fondo dopo l'approvazione del Comitato.

5. Il contratto con l'impresa richiedente definisce le condizioni e le modalità di acquisizione, gestione, disinvestimento e cessione delle partecipazioni e di rimborso degli strumenti finanziari e degli strumenti partecipativi. Il Comitato può adottare schemi contrattuali di contenuto simile a quelli che caratterizzano l'intervento di Simest o di Finest, tenuto conto del carattere unitario dell'intervento partecipativo e finanziario nell'impresa estera e, in assenza dell'intervento di Simest e di Finest, può adottare, d'intesa con Simest, schemi contrattuali conformi ai termini e alle modalità stabilite con direttiva del Comitato.

Art. 8.

Interventi in start-up, start-up innovative, PMI innovative e Fondi di investimento

1. L'intervento del Fondo per favorire il processo di internazionalizzazione delle start-up, incluse quelle innovative e delle PMI innovative, può essere effettuato anche senza il co-investimento di Simest o di Finest, mediante la sottoscrizione di partecipazioni o di Strumenti Finanziari o Partecipativi, anche di società estere, o mediante la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di investimento, a valere sulla apposita sezione del Fondo e nei limiti delle risorse assegnate.

2. L'intervento del Fondo è di minoranza ed è effettuato nel rispetto delle condizioni previste dalla sezione 4.2 della comunicazione.

3. L'individuazione di potenziali investimenti e il supporto istruttorio alle operazioni di intervento di cui al comma 1 sono effettuate avvalendosi della società che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la quale seleziona gli investimenti in piena indipendenza, secondo una logica commerciale.

4. Per le operazioni volte ad acquisire, gestire e cedere le partecipazioni, gli strumenti finanziari o gli Strumenti Partecipativi relativi alle società di cui al comma 1, Simest può avvalersi del supporto della società che gestisce anche le risorse di cui all'art. 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5. Il comitato può deliberare la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di investimento, i cui regolamenti di gestione sono conformi alle disposizioni del presente articolo.
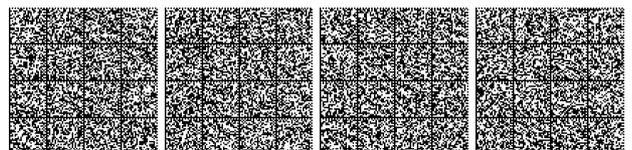
6. Con proprie direttive il Comitato definisce la disciplina di dettaglio delle condizioni e delle modalità degli interventi del Fondo, anche relativamente alla durata del periodo di investimento e agli importi massimi delle singole operazioni e interventi, alle modalità di versamento e disinvestimento e agli obblighi di reportistica al Comitato.

Art. 9.

Vigilanza e controlli

1. La Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero esercita la vigilanza e il controllo sulla gestione del Fondo.

2. Su proposta del Ministero, il Comitato può sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento del Fondo mediante ispezioni in loco presso le imprese estere da parte del Ministero. Simest e il Comitato sono informati dell'esito dei controlli effettuati.

3. L'onere derivante dalle ispezioni del comma 2 è a carico del Fondo.

Art. 10.

Ulteriori compiti di Simest

1. Simest cura la massima diffusione e pubblicizzazione dei contenuti del presente decreto e delle direttive del Comitato e trasmette periodicamente alla Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero i dati disponibili disaggregati per singolo intervento del Fondo.

Art. 11.

Convenzione

1. Con convenzione sono regolati i rapporti tra il Ministero e Simest per la gestione del Fondo, i conseguenti obblighi e le attività in capo a Simest, nonché i relativi compensi e le modalità di rendicontazione.

2. I compensi riconosciuti al soggetto gestore, nonché le spese legali, quelle di promozione e gli oneri derivanti da imposte e tributi di ogni genere inerenti agli interventi del Fondo sono a carico del Fondo stesso.

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto si applica alle domande di intervento del Fondo presentate a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Alle domande di cui al comma 1 cessano di applicarsi il decreto 9 marzo 2020 recante «Condizioni e modalità di intervento Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui al comma 1, art. 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» e il decreto 19 ottobre 2020 recante «Modifiche al decreto 9 marzo 2020. Estensione a tutti gli Stati anche appartenenti all'Unione europea dell'operatività del Fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

3. Le domande di intervento del Fondo presentate prima della data di cui al comma 1 restano regolate dalla disciplina previgente.

4. I membri del Comitato di indirizzo e rendicontazione nominato con i decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 23 giugno 2020 e del 18 maggio 2021 restano in carica fino alla scadenza originaria.

Roma, 13 aprile 2022

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1560

22A04065

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 luglio 2022.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Saman Puglia società cooperativa sociale», in San Severo e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 del 30 ottobre 2021, che all'art. 2 individua la struttura del segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Saman Puglia società cooperativa sociale», con sede in San Severo (FG) - C.F. 03982800710, dal 26 febbraio 2020 al 15 aprile 2021 e quelle del successivo accertamento del 25 giugno 2021, come da rispettivi verbali, che evidenziano il ricorrere dei presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;
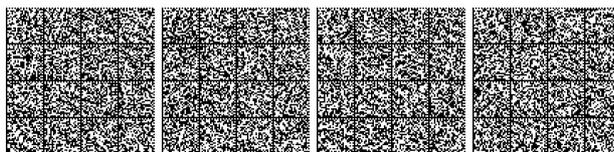
Tenuto conto che, sebbene diffidata, la cooperativa non ha regolarizzato la propria posizione, atteso che - in sede di accertamento - è risultato che la stessa non ha dato seguito ai seguenti adempimenti:

rinnovare l'organo amministrativo, i cui componenti sono stati nominati in data 4 aprile 2017 con durata fino a revoca o dimissioni, in contrasto con quanto previsto dall'attuale normativa di riferimento, art. 2542 del codice civile;

versare il contributo di revisione relativo ai bienni 2015/2016-2017/2018 e 2019/2020;

Vista la nota prot. n. 48135/2022, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 22 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 7 della legge n, 241/1990, è stato comunicato alla predetta cooperativa l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute controdeduzioni nel termine ivi stabilito di quindici giorni;

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento dell'ente, può revocare gli amministratori e affidare la gestione dello stesso ente ad un commissario governativo, determinando poteri e durata dell'incarico;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, disposto per prassi per un periodo massimo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione societaria da parte del commissario incaricato affinché prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessità della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata, nonché dell'esigenza di instaurare con il medesimo professionista un rapporto fiduciario;

Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 14 aprile 2022;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Saman Puglia società cooperativa sociale», con sede in San Severo (FG) - C.F. 03982800710, è revocato.

Art. 2.

L'Avv. Antonio Domenico Liuzzi, nato a Martina Franca (TA) il 30 marzo 1972, codice fiscale LZZNND72C30E986I, con domicilio professionale presso Liuzzi & Parteners, via Leone XIII 2D - 74015 Martina Franca (TA), è nominato commissario governativo della società cooperativa «Saman Puglia società cooperativa sociale», con sede in San Severo (FG), per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 18 maggio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2022

Il direttore generale: VITALE

22A04086

DECRETO 6 luglio 2022.

Revoca del consiglio di amministrazione della società cooperativa «Pensare in Granda», in Cuneo, e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 del 30 ottobre 2021, che all'art. 2 individua la struttura del segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria disposta da questa direzione generale nei confronti della società cooperativa «Pensare in Granda», con sede in Cuneo - codice fiscale 03654170046, aderente all'associazione di rappresentanza Confcooperative, come da verbale in data 21 maggio 2021, e quelle del successivo accertamento ispettivo, conseguente a diffida, di cui al verbale del 27 agosto 2021, che evidenziano il ricorrere dei presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che la cooperativa non ha riscontrato i rilievi formulati dagli ispettori con il provvedimento di diffida, risultando ancora in essere - all'atto dell'accertamento - le seguenti gravi irregolarità:

non risultano apportate modifiche allo statuto sociale, né risulta redatto un apposito regolamento in merito al finanziamento soci;

non è stato rettificato il valore del capitale sociale e pertanto non vi è corrispondenza tra il valore del capitale sociale indicato nel libro soci e quello riportato nel bilancio al 31 dicembre 2020;

non è stata integrata, con l'inserimento dei nominativi di alcuni dipendenti ammessi in qualità di soci, la delibera del consiglio di amministrazione del 5 dicembre 2019, perdurando pertanto un'anomalia già evidenziata nella precedente ispezione straordinaria del 25 luglio - 23 settembre 2019;

non risulta regolarizzata la posizione di quei soci presenti anche in altra società concorrente ovvero di quei soci che non intrattengono uno scambio mutualistico con la cooperativa, né è stata documentata l'attività svolta dai soci collaboratori occasionali;

non è stata fornita idonea documentazione - verbale assemblea soci o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - in merito a quanto riscontrato con riguardo ad alcuni soci che hanno rinunciato a parte della quota sociale o alla restituzione di finanziamenti, utilizzati per il ripianamento delle perdite societarie;

Vista la nota protocollo n. 313133/2021 del 15 ottobre 2021, con cui, sulla base delle irregolarità confermate nel verbale di accertamento del 27 agosto 2021, il competente ufficio di questa direzione generale ha trasmesso all'ente in argomento la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento proposto dagli ispettori, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, riscontrata dalla cooperativa in data 28 ottobre 2021, con l'invio di documentate controdeduzioni che, pur attestando il superamento di parte delle irregolarità sopra evidenziate, non forniscono tuttavia evidenza di una compiuta regolarizzazione della gestione societaria;

Rilevato in particolare che nell'istruttoria svolta il competente ufficio ha verificato che non è stata prodotta o risulta ancora incompleta la documentazione relativa ai seguenti punti già oggetto dei rilievi sopra richiamati:

Regolamento finanziamento soci:

la cooperativa non ha trasmesso il verbale dell'assemblea dei soci dell'8 novembre 2021, con relativo foglio presenze, nella quale sarebbe stato approvato il regolamento per il finanziamento soci;

Capitale sociale:

il valore del capitale sociale iscritto nel bilancio relativo all'esercizio 2020 non coincide con i dati riportati sul libro soci in merito al valore delle quote versate;

Scambio mutualistico:

non risulta prodotta alcuna documentazione riguardante la posizione lavorativa dei soci attualmente non occupati;

Rilevato, altresì, che, a seguito di ulteriori verifiche svolte dal medesimo ufficio al fine di completare il quadro istruttorio, anche mediante consultazione del registro imprese, è stato riscontrato che l'ente, successivamente alla conclusione degli accertamenti ispettivi, ha proceduto alla nomina di un nuovo organo amministrativo;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento sanzionatorio proposto dagli ispettori ministeriali, atteso che l'ente non ha finora compiutamente regolarizzato la propria gestione nonostante gli accertamenti di carattere straordinario svolti e le diffide a regolarizzare via via inoltrate;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento dell'ente, può revocare gli amministratori e affidare la gestione dello stesso ente ad un commissario governativo, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, disposto per prassi per un periodo massimo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione societaria da parte del commissario incaricato affinché prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessità della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata, nonché dell'esigenza di instaurare con il medesimo professionista un rapporto fiduciario;

Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 14 aprile 2022;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società «Pensare in Granda», con sede in Cuneo - codice fiscale 03654170046, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Andrea D'Isanto, nato a Roma (RM) il 2 marzo 1967, codice fiscale DSNNDR67C02H501E, con domicilio professionale in via Privata Maria Teresa n. 11 -

20123 Milano (MI), è nominato commissario governativo della società cooperativa «Pensare in Granda», con sede in Cuneo - codice fiscale 03654170046, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 18 maggio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2022

Il direttore generale: VITALE

22A04087

DECRETO 6 luglio 2022.

Revoca del consiglio di amministrazione della «L'Aquilone società cooperativa a responsabilità limitata», in Giulianova e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 del 30 ottobre 2021, che all'art. 2 individua la struttura del segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visti il verbale della revisione ordinaria cui è stata sottoposta la società cooperativa «L'Aquilone società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giulianova (TE) - codice fiscale 01862060678, dal 24 gennaio al 26 marzo 2019 e quello del successivo accertamento, concluso in data 28 luglio 2021, che evidenziano il ricorrere dei presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che la cooperativa, sebbene diffidata, ha solo parzialmente regolarizzato la propria posizione e che pertanto - in sede di accertamento - è stato verificato il permanere dell'irregolarità rilevata in merito alla posizione di quei soci che non risultano coinvolti nell'attività tipica, circostanza che non offre garanzie in merito all'effettivo rispetto del principio di parità di trattamento tra i soci cooperatori richiamato anche dall'art. 6 dello statuto societario;

Vista la nota protocollo n. 48142/2022, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale, permanendo la sopra citata grave irregolarità, in data 22 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stato comunicato alla predetta cooperativa l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute controdeduzioni nel termine ivi stabilito di quindici giorni;

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti tuttora sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento dell'ente, può revocare gli amministratori e affidare la gestione dello stesso ente ad un commissario governativo, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, disposto per prassi per un periodo massimo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione societaria da parte del commissario incaricato affinché prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessità della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata, nonché dell'esigenza di instaurare con il medesimo professionista un rapporto fiduciario;

Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 14 aprile 2022;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «L'Aquilone società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giulianova (TE) - codice fiscale 01862060678, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Nicola Bomba, nato a Lanciano (CH) il 7 aprile 1958, codice fiscale BMBNCL58D07E435L, con domicilio professionale in via Vittorio Veneto n. 57 - 64015 Nereto (TE), è nominato commissario governativo della società cooperativa «L'Aquilone società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giulianova (TE) - codice fiscale 01862060678, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 18 maggio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2022

Il direttore generale: VITALE

22A04088

DECRETO 6 luglio 2022.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Forno Nutini società cooperativa», in Barga e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 260 del 30 ottobre 2021, che all'art. 2 individua la struttura del segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visti il verbale della revisione ordinaria cui è stata sottoposta la società cooperativa «Forno Nutini società cooperativa», con sede in Barga (LU) - C.F. 02201940463, nel mese di dicembre 2019 e quello del successivo accertamento in data 19 aprile 2021, che evidenziano il ricorrere dei presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che la cooperativa, sebbene diffidata, non ha regolarizzato la propria posizione, risultando ancora in essere, in sede di accertamento, le seguenti gravi irregolarità:

1. mancata regolarizzazione della posizione del socio ed attuale presidente della cooperativa, che oltre ad essere anche il legale rappresentante di altre società - tra cui la società che ha dato in affitto l'azienda alla cooperativa - non partecipa allo scambio mutualistico in quanto non occupato nell'attività tipica;

2. omesso versamento della tassa di concessione governativa relativa al libro soci e al libro delle deliberazioni assembleari;

3. omesse dettagliate spiegazioni nella nota integrativa ai bilanci relativi agli esercizi 2018 e 2019, sulle condizioni di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile;

Vista la nota prot. n. 38285/2022, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 11 febbraio 2022, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stato comunicato alla predetta cooperativa l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile in ordine alla quale non sono pervenute al competente ufficio controdeduzioni nel termine ivi stabilito di quindici giorni;

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti delle gravi irregolarità per l'adozione del provvedimento proposto all'esito della revisione;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'autorità di vigilanza, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento dell'ente, può revocare gli amministratori e affidare la gestione dello stesso ente ad un commissario governativo, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, disposto per prassi per un periodo massimo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione societaria da parte del commissario incaricato affinché prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessità della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata, nonché dell'esigenza di instaurare con il medesimo professionista un rapporto fiduciario;

Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 14 aprile 2022:

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Forno Nutini società cooperativa», con sede in Barga (LU) - C.F. 02201940463, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Paolo Carotti, nato a Nuoro (NU) il 5 ottobre 1977 - codice fiscale CRTPLA77R05F979Y, con domicilio professionale in via dello Stadio 56 - 55100 Lucca, è nominato commissario governativo della società cooperativa «Forno Nutini società cooperativa», con sede in Barga (LU) - C.F. 02201940463, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in premessa e meglio delineate nell'ambito della revisione, alle cui risultanze si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018 - Serie generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2022

Il direttore generale: VITALE

22A04089

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 giugno 2022.

Rettifica *corrigendum* della determina n. 40/2022 del 25 marzo 2022, concernente la classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano a base di filgrastim, «Accofil», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 133/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Vista la determina dell'Ufficio procedure centralizzate del 25 marzo 2022, rep. n. 40/2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2022, con la quale è stata autorizzata l'immissione in commercio di nuove confezioni del medicinale «Accofil» approvate con variazione autorizzata EMA n. EMEA/H/C/003956/II/0046/G *Opinion* CHMP n. EMA/CHMP/299471/2021 del 10 giugno 2021;

Considerato che, per un errore dell'algoritmo di calcolo, nella determina sopra menzionata è stata rilevata una incongruenza relativamente alla Notazione 32 generata per le nuove confezioni del medicinale, pertanto è necessario apportare una rettifica alla suddetta determina;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica *corrigendum* della determina dell'Ufficio procedure centralizzate del 25 marzo 2022, rep. n. 40/2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2022, di autorizzazione all'immissione in commercio di nuove confezioni del medicinale approvato per procedura centralizzata denominato: ACCOFIL.

Laddove è riportato:

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/946/019 - A.I.C.: 043615196 /E In base 32: 01M0YW - 12 MU / 0,2 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,2 ml - 1 siringa preriempita + 1 tampone imbevuto di alcol;
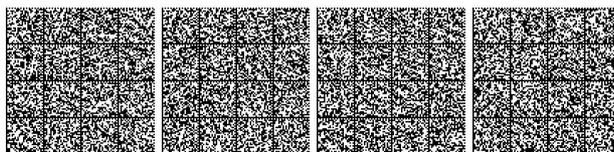
EU/1/14/946/020 - A.I.C.: 043615208 /E In base 32: 01M0Z8 - 12 MU / 0,2 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,2 ml - 3 siringhe preriempite + 3 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/021 - A.I.C.: 043615210 /E In base 32: 01M0ZB - 12 MU / 0,2 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,2 ml - 5 siringhe preriempite + 5 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/022 - A.I.C.: 043615222 /E In base 32: 01M0ZQ - 12 MU / 0,2 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,2 ml - 10 siringhe preriempite + 10 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/023 - A.I.C.: 043615234 /E In base 32: 01M102 - 12 MU / 0,2 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago 0,2 ml - 1 siringa preriempita + 1 tampone imbevuto di alcol;

EU/1/14/946/024 - A.I.C.: 043615246 /E In base 32: 01M10G - 12 MU / 0,2 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago 0,2 ml - 3 siringhe preriempite + 3 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/025 - A.I.C.: 043615259 /E In base 32: 01M10V - 12 MU / 0,2 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago 0,2 ml - 5 siringhe preriempite + 5 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/026 - A.I.C.: 043615261 /E In base 32: 01M10X - 12 MU / 0,2 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago 0,2 ml - 7 siringhe preriempite + 7 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/027 - A.I.C.: 043615273 /E In base 32: 001M11 - 12 MU / 0,2 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago 0,2 ml - 10 siringhe preriempite + 10 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/028 - A.I.C.: 043615285 /E In base 32: 01M11P - 70 MU / 0,73 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,73 ml - 1 siringa preriempita + 1 tampone imbevuto di alcol;

EU/1/14/946/029 - A.I.C.: 043615297 /E In base 32: 01M121 - 70 MU / 0,73 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,73 ml - 3 siringhe preriempite + 3 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/030 - A.I.C.: 043615309 /E In base 32: 01M12F - 70 MU / 0,73 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,73 ml - 5 siringhe preriempite + 5 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/031 - A.I.C.: 043615311 /E In base 32: 01M12H - 70 MU / 0,73 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,73 ml - 10 siringhe preriempite + 10 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/032 - A.I.C.: 043615323 /E In base 32: 01M12V - 70 MU / 0,73 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago 0,73 ml - 1 siringa preriempita + 1 tampone imbevuto di alcol;

EU/1/14/946/033 - A.I.C.: 043615335 /E In base 32: 01M137 - 70 MU / 0,73 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago 0,73 ml - 3 siringhe preriempite + 3 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/034 - A.I.C.: 043615347 /E In base 32: 01M13M - 70 MU / 0,73 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago 0,73 ml - 5 siringhe preriempite + 5 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/035 - A.I.C.: 043615350 /E In base 32: 01M13Q - 70 MU / 0,73 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago 0,73 ml - 7 siringhe preriempite + 7 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/036 - A.I.C.: 043615362 /E In base 32: 01M142 - 70 MU / 0,73 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago 0,73 ml - 10 siringhe preriempite + 10 tamponi imbevuti di alcol.

Leggasi:

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/946/019 - A.I.C.: 043615196 /E In base 32: 19M0YW - 12 MU / 0,2 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,2 ml - 1 siringa preriempita + 1 tampone imbevuto di alcol;

EU/1/14/946/020 - A.I.C.: 043615208 /E In base 32: 19M0Z8 - 12 MU / 0,2 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,2 ml - 3 siringhe preriempite + 3 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/021 - A.I.C.: 043615210 /E In base 32: 19M0ZB - 12 MU / 0,2 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,2 ml - 5 siringhe preriempite + 5 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/022 - A.I.C.: 043615222 /E In base 32: 19M0ZQ - 12 MU / 0,2 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,2 ml - 10 siringhe preriempite + 10 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/023 - A.I.C.: 043615234 /E In base 32: 19M102 - 12 MU / 0,2 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago 0,2 ml - 1 siringa preriempita + 1 tampone imbevuto di alcol;

EU/1/14/946/024 - A.I.C.: 043615246 /E In base 32: 19M10G - 12 MU / 0,2 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago 0,2 ml - 3 siringhe preriempite + 3 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/025 - A.I.C.: 043615259 /E In base 32: 19M10V - 12 MU / 0,2 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago 0,2 ml - 5 siringhe preriempite + 5 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/026 - A.I.C.: 043615261 /E In base 32: 19M10X - 12 MU / 0,2 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago 0,2 ml - 7 siringhe preriempite + 7 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/027 - A.I.C.: 043615273 /E In base 32: 19M119 - 12 MU / 0,2 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago 0,2 ml - 10 siringhe preriempite + 10 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/028 - A.I.C.: 043615285 /E In base 32: 19M11P - 70 MU / 0,73 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,73 ml - 1 siringa preriempita + 1 tampone imbevuto di alcol;

EU/1/14/946/029 - A.I.C.: 043615297 /E In base 32: 19M121 - 70 MU / 0,73 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,73 ml - 3 siringhe preriempite + 3 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/030 - A.I.C.: 043615309 /E In base 32: 19M12F - 70 MU / 0,73 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,73 ml - 5 siringhe preriempite + 5 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/031 - A.I.C.: 043615311 /E In base 32: 19M12H - 70 MU / 0,73 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,73 ml - 10 siringhe preriempite + 10 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/032 - A.I.C.: 043615323 /E In base 32: 19M12V - 70 MU / 0,73 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago 0,73 ml - 1 siringa preriempita + 1 tampone imbevuto di alcol;

EU/1/14/946/033 - A.I.C.: 043615335 /E In base 32: 19M137 - 70 MU / 0,73 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago 0,73 ml - 3 siringhe preriempite + 3 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/034 - A.I.C.: 043615347 /E In base 32: 19M13M - 70 MU / 0,73 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago 0,73 ml - 5 siringhe preriempite + 5 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/035 - A.I.C.: 043615350 /E In base 32: 19M13Q - 70 MU / 0,73 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago 0,73 ml - 7 siringhe preriempite + 7 tamponi imbevuti di alcol;

EU/1/14/946/036 - A.I.C.: 043615362 /E In base 32: 19M142 - 70 MU / 0,73 ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago 0,73 ml - 10 siringhe preriempite + 10 tamponi imbevuti di alcol.

Art. 2.

La presente determina entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2022

Il dirigente: AMMASSARI

22A04066

DETERMINA 28 giugno 2022.

Rettifica *corrigendum* della determina n. 36/2022 del 25 marzo 2022, concernente la classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano a base di simoctocog alfa, «Nuwiq», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 134/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Vista la determina dell'Ufficio procedure centralizzate del 25 marzo 2022, rep. n. 36/2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2022, con la quale è stata autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione del medicinale NUWIQ, approvata con decisione della Commissione n. 120 del 6 gennaio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 febbraio 2022;

Considerato che, per un errore dell'algoritmo di calcolo, nella determina sopra menzionata è stata rilevata una incongruenza relativamente alla Notazione 32 generata per la nuova confezione A.I.C.: 043534080, pertanto è necessario apportare una rettifica alla suddetta determina;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica *corrigendum* della determina dell'Ufficio procedure centralizzate del 25 marzo 2022, rep. n. 36/2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2022, del medicinale approvato per procedura centralizzata denominato: NUWIQ;

laddove è riportato:

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/936/008 A.I.C.: 043534080 /E In base 32: 01JKS0 - 1500 ui - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) polvere: 1500 ui solvente: 2,5 ml - 1 flaconcino (polvere) + 1 siringa preriempita (solvente) + 1 adattatore per flaconcino + 1 ago + 2 tamponi;

leggasi:

EU/1/14/936/008 A.I.C.: 043534080 /E In base 32: 19JKS0 - 1500 ui - polvere e solvente per soluzione iniettabile - uso endovenoso - polvere: flaconcino (ve-

tro); solvente: siringa preriempita (vetro) polvere: 1500 ui solvente: 2,5 ml - 1 flaconcino (polvere) + 1 siringa preriempita (solvente) + 1 adattatore per flaconcino + 1 ago + 2 tamponi.

Art. 2.

La presente determina entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2022

Il dirigente: AMMASSARI

22A04067

DETERMINA 6 luglio 2022.

Integrazione della determina n. 386/2022 del 16 maggio 2022, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Lenalidomide Grindeks» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 495/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. 386/2022 del 16 maggio 2022, concernente «Riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale «Lenalidomide Grindeks» (lenalidomide), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 127 del 1° giugno 2022;

Considerato che occorre integrare la determina suddetta per il mancato inserimento di: indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione, sconto obbligatorio, obbligo della comunicazione per registro PPP, la non ammissione alla rimborsabilità con melfalan e prednisone, la validità del contratto;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Integrazione della determina AIFA n. 386/2022 del 16 maggio 2022

È integrata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 386/2022 del 16 maggio 2022, concernente «Riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LENALIDOMIDE GRINDEKS (lenalidomide), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 127 del 1° giugno 2022.

All'Art. 1 (classificazione ai fini della rimborsabilità), dopo la dicitura «Il medicinale «Lenalidomide Grindeks» (lenalidomide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue» aggiungasi:

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione.

Mieloma multiplo

«Lenalidomide Grindeks», come monoterapia, è indicato per la terapia di mantenimento di pazienti adulti con mieloma multiplo (MM) di nuova diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali;

«Lenalidomide Grindeks», in regime terapeutico di associazione con desametasone, o bortezomib e desametasone, o melfalan e prednisone (vedere paragrafo 4.2) è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto;

«Lenalidomide Grindeks», in associazione con desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una precedente terapia.

Dopo la dicitura «Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da bre-

vetto, alle condizioni indicate nella presente determina», aggiungasi:
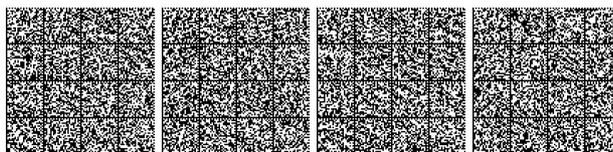
Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Il titolare A.I.C. ha l'obbligo di comunicare anticipatamente, almeno quindici giorni prima, l'avvio della commercializzazione indicando i confezionamenti che saranno poi effettivamente commercializzati; al fine di consentire il loro inserimento nel registro multifarmaco sviluppato per dare attuazione agli adempimenti regolatori del piano di prevenzione della gravidanza.

Non ammissione alla rimborsabilità per l'indicazione «Lenalidomide Grindeks in regime terapeutico in associazione con melfalan e prednisone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo non precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto».

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 luglio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04068

DETERMINA 6 luglio 2022.

Rettifica della determina n. 385/2022 del 16 maggio 2022, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Ibigen» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 499/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. 385/2022 del 16 maggio 2022, concernente «Riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 del medicinale «Amoxicillina e Acido Clavulanico Ibigen», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 127 del 1° giugno 2022;

Considerato che occorre rettificare la determina suddetta, per invertita indicazione dei prezzi delle confezioni;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina AIFA n. 385/2022 del 16 maggio 2022

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 385/2022 del 16 maggio 2022, concernente riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 del medicinale AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO IBIGEN, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 127 del 1° giugno 2022;

laddove è scritto:

Confezioni:

«2000 mg + 200 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini - A.I.C. n. 036766032 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;
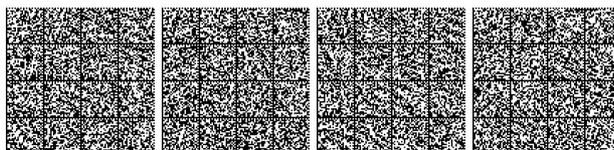
prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 22,12;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 36,50;

«1000 mg + 200 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini - A.I.C. n. 036766044 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 30,68;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 50,63;

leggasi:

confezioni:

«2000 mg + 200 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini - A.I.C. n. 036766032 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 30,68;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 50,63;

«1000 mg + 200 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini - A.I.C. n. 036766044 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 22,12;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 36,50.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 luglio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04069

DETERMINA 6 luglio 2022.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Hyqvia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 503/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di

tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 775/2013 del 30 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 223, del 23 settembre 2013, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "HyQvia" approvato con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 29 aprile 2021 con la quale la società Baxalta Innovations GmbH ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali del medicinale «HyQvia» (immunoglobulina, umana normale, per somministrazione per infusione per uso sottocutaneo.);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico–scientifica rilasciato nella seduta del 09-11,16 giugno 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 21-23,28 marzo 2022;

Vista la delibera n. 20 dell'11 aprile 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale HYQVIA (immunoglobulina, umana normale, per somministrazione per infusione per uso sottocutaneo.); è rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

"HyQvia" è indicato per la terapia sostitutiva negli adulti, nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 0 e 18 anni per il trattamento di:

Sindromi da immunodeficienza primaria con compromissione della produzione di anticorpi

Immunodeficienze secondarie (SID) in pazienti con infezioni severe o ricorrenti, trattamento antimicrobico inefficace e documentato difetto di anticorpi specifici (PSAF, *proven specific antibody failure*)* o livello sierico di IgG < 4 g/l.

*PSAF = mancato aumento di almeno due volte del titolo anticorpale IgG in risposta ai vaccini con antigeni polisaccaridici e polipeptidici di pneumococco».

Confezioni:

«100 mg/ml - soluzione per infusione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 100 ml e flaconcino (vetro) 5 ml» 1 flaconcino + 1 flaconcino

A.I.C. n. 042804031/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 550,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 907,72;

«100 mg/ml - soluzione per infusione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 25 ml e 1 flaconcino (vetro) 1,25 ml» 1 flaconcino + 1 flaconcino

A.I.C. n. 042804017/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 137,50;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 226,93;

«100 mg/ml- soluzione per infusione- uso sottocutaneo- flaconcino (vetro) 50 ml e flaconcino (vetro) 2,5 ml» 1 flaconcino + 1 flaconcino

A.I.C. n. 042804029/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 275,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 453,86;

«100 mg/ml- soluzione per infusione- uso sottocutaneo- flaconcino (vetro) 200 ml e flaconcino (vetro) 10 ml» 1 flaconcino + 1 flaconcino

A.I.C. n. 042804043/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo*ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.100,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.815,44;

«100 mg/ml - soluzione per infusione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 300 ml e flaconcino (vetro) 15 ml» 1 flaconcino + 1 flaconcino

A.I.C. n. 042804056/E (in base 10);

Classe di rimborsabilità: H;

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.650,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.723,16.

Eliminazione dello sconto obbligatorio vigente sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «HyQvia» (immunoglobulina, umana normale, per somministrazione per infusione per uso sottocutaneo.); è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo, ematologo, immunologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 luglio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04070

DETERMINA 6 luglio 2022.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «HyQvia». (Determina n. 504/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 22 ottobre 2020, con la quale la società Baxalta Innovations GMBH ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Hyqvia» (immunoglobulina, umana normale, per somministrazione per infusione per uso sottocutaneo);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella seduta del 10-12 febbraio 2021;
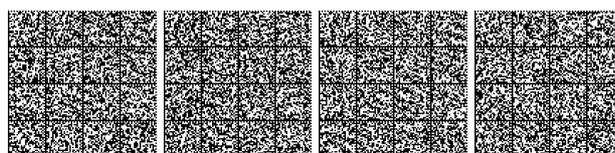
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 19-21 e 27 maggio 2021;

Vista la delibera n. 20 dell'11 aprile 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale HYQVIA (immunoglobulina, umana normale, per somministrazione per infusione per uso sottocutaneo):

"HyQvia" è indicato per la terapia sostitutiva negli adulti, nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra zero e diciotto anni per il trattamento di:

sindromi da immunodeficienza primaria con compromissione della produzione di anticorpi;

immunodeficienze secondarie (SID) in pazienti con infezioni severe o ricorrenti, trattamento antimicrobico inefficace e documentato difetto di anticorpi specifici (PSAF, *proven specific antibody failure*)* o livello sierico di IgG < 4 g/l.

*PSAF = mancato aumento di almeno due volte del titolo anticorpale IgG in risposta ai vaccini con antigeni polisaccaridici e polipeptidici di pneumococco»,

è rimborsata come segue.

Confezioni:

«100 mg/ml - soluzione per infusione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 100 ml e flaconcino (vetro) 5 ml» 1 flaconcino + 1 flaconcino - A.I.C. n. 042804031/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 550,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 907,72;

«100 mg/ml - soluzione per infusione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 25 ml e 1 flaconcino (vetro) 1,25 ml» 1 flaconcino + 1 flaconcino - A.I.C. n. 042804017/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 137,50 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 226,93;

«100 mg/ml - soluzione per infusione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 50 ml e flaconcino (vetro) 2,5 ml» 1 flaconcino + 1 flaconcino - A.I.C. n. 042804029/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 275,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 453,86;

«100 mg/ml - soluzione per infusione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 200 ml e flaconcino (vetro) 10 ml» 1 flaconcino + 1 flaconcino - A.I.C. n. 042804043/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 1.100,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.815,44;

«100 mg/ml - soluzione per infusione - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) 300 ml e flaconcino (vetro) 15 ml» 1 flaconcino + 1 flaconcino - A.I.C. n. 042804056/E (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 1.650,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.723,16.

Per la nuova indicazione terapeutica restano invariate le condizioni negoziali vigenti.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «HyQvia» (immunoglobulina, umana normale, per somministrazione per infusione per uso sottocutaneo) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivologo, ematologo, immunologo (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 luglio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04071

DETERMINA 6 luglio 2022.

Rettifica della determina n. 433/2022 del 30 maggio 2022, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Xeredien». (Determina n. 509/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la determina AIFA n. 433/2022 del 30 maggio 2022, concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche» del medicinale «Xeredien», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. XX del 137 del 14 giugno 2022;

Considerato che occorre rettificare la determina suddetta, per errore di formattazione relativo al visto sui medicinali per uso pediatrico;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica della determina AIFA n. 433/2022 del 30 maggio 2022

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 433/2022 del 30 maggio 2022, concernente «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche» del medicinale XEREDIEN, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 137 del 14 giugno 2022.

Laddove è scritto:

«Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medici»

leggasi:

«Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 6 luglio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04072

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 14 aprile 2022.

Trasporto rapido costiero, Rimini Fiera - Cattolica, 1° stralcio funzionale, tratta Rimini FS - Riccione FS. Autorizzazione all'utilizzo di disponibilità residue e aggiornamento denominazione del soggetto aggiudicatore (CUP D91H98000000003). Programma delle infrastrutture strategiche legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge obiettivo). (Delibera n. 10/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, e, in particolare, il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'assemblea generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data… in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al» CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS;
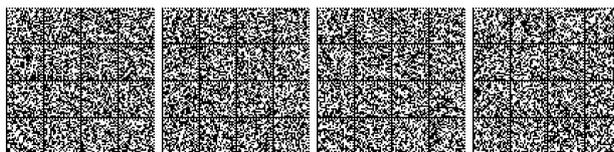
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include nell'allegato 1, nell'ambito dei «Sistemi urbani», la voce «Costa romagnola metropolitana» e nell'allegato 2 il «Sistema di trasporto a guida vincolata nell'area metropolitana della costa romagnola Ravenna-Rimini-Cattolica»;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:

1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla successiva delibera di questo Comitato 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo stesso Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

4. il citato decreto-legge n. 76 del 2020 e, in particolare, l'art. 41, comma 1;

Vista la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e successive modificazioni;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e visti, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari«, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis*, e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che - ai sensi del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Costa romagnola - metropolitana», l'intervento «T.R.C. 1° tratta Rimini FS-Riccione FS»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è stata demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;
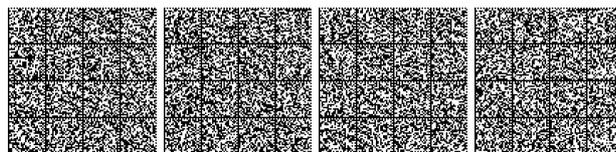
Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, istituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e visti in particolare:

1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i Piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO;

4. l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il MIT provvede, tra l'altro, alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo a questo stesso Comitato le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

5. l'art. 214, comma 11, il quale prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

6. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

6.1 lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

6.2 per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

6.3 le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerata la comunicazione della Commissione europea in data 11 dicembre 2019 al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, con la quale è stato illustrato un *Green Deal* per l'Unione europea, consistente in una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 e n. 191, con i quali sono stati adottati i regolamenti concernenti l'organizzazione del MIT e degli uffici di diretta collaborazione del medesimo Ministero;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2021) 1054 del 12 febbraio 2021 – Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, ovvero del c.d. «do no significant harm», di seguito DNSH;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 5, il quale ha previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di seguito MIMS;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2021, con la quale sono state fornite «Linee di indirizzo sull'azione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'anno 2022», le quali indicano che progetti e Piani di investimenti pubblici posti all'esame e all'approvazione di questo Comitato dovranno essere orientati alla sostenibilità e rispondere ad alcuni parametri misurabili durante il percorso di programma-

zione, progettazione e autorizzazione, sulla base di una apposita delibera di questo Comitato da emanare entro il 2022;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, 21 gennaio 2022, n. 268, contenente indicazioni preliminari in materia di relazioni di sostenibilità per progetti infrastrutturali sulle proposte che verranno sottoposte al CIPESS, inviata nelle more dell'emanazione della delibera di cui alla citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 2021;

Viste le delibere 20 dicembre 2004, n. 86, 27 maggio 2005, n. 70, 29 marzo 2006, n. 93, 22 dicembre 2006, n. 159, e 21 dicembre 2007, n. 137, con le quali questo Comitato, relativamente all'intervento denominato «Trasporto rapido costiero Rimini Fiera-Cattolica - 1° stralcio funzionale, tratta Rimini FS-Riccione FS», di seguito TRC, ha tra l'altro:

1. approvato i progetti preliminare e definitivo della tratta di filobus;

2. assegnato, dapprima programmaticamente e poi definitivamente, un contributo di 42.856.861 euro in termini di volume di investimento, con onere imputato sul terzo limite d'impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» per un finanziamento lordo pari a 56.295.000 euro (impegno quindicennale di 3.752.000 euro annuali);

Vista la nota 29 marzo 2022, n. 11046, con la quale il MIMS ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato della proposta di assegnazione delle risorse residue per il finanziamento di nuove opere relative all'intervento denominato «Trasporto rapido costiero, Rimini Fiera-Cattolica - 1° stralcio funzionale, tratta Rimini FS-Riccione FS», trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

Considerato che questo Comitato ha valutato la proposta per l'autorizzazione all'utilizzo di disponibilità residue per il finanziamento di nuove opere relative all'intervento denominato «Trasporto rapido costiero, Rimini Fiera-Cattolica - 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS»;

Viste le note 30 marzo 2022, n. 2458 e 6 aprile 2022, n. 2669 con le quali il MIMS ha trasmesso integrazioni istruttorie e ulteriore documentazione;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIMS e in particolare che:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

1. il TRC è nato a metà degli anni '90 come progetto da finanziare a carico della legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»;

2. il tratto nord Ravenna-Rimini F.S. è stato considerato di competenza regionale e ha riguardato il riutilizzo e/o la rifunzionalizzazione della linea ferroviaria, mentre il tratto sud Rimini-Cattolica è stato sviluppato a livello provinciale nei tre lotti funzionali Rimini FS-Riccione FS (c.d. 1° tratta), Rimini FS-Rimini Fiera (c.d. 2° tratta) e Riccione FS-Cattolica (c.d. 3° tratta);

3. che, secondo il progetto definitivo di cui alla citata delibera di questo Comitato n. 93 del 2006, il tracciato dello stralcio funzionale Rimini FS-Riccione FS ha una lunghezza complessiva di circa 9,8 Km ed è attrezzato con 17 fermate, inclusi i due capolinea;

4. che il progetto include la fornitura di 9 veicoli filosnodati su gomma, da utilizzare su apposita via di corsa in sede protetta, in parte a doppia corsia (complessivamente per 3,7 *km)* e in parte singola (complessivamente per 6,1 *km)*;

5. secondo il programma d'esercizio, il tracciato tra le due stazioni di Rimini e Riccione è percorso in 23 minuti, ad una velocità commerciale di circa 26 km/h e con frequenze di 10 minuti (a fronte di 6 mezzi operanti) potenziabili fino a 7 minuti e 30 secondi (con 8 mezzi in attività);

6. considerata la posizione della linea, baricentrica rispetto al tessuto urbanistico delle due città, la stessa si colloca nelle vicinanze di diversi hub di trasporto (l'aeroporto internazionale Federico Fellini, le stazioni ferroviarie di Rimini FS, Miramare FS e Riccione FS, il terminal delle principali linee del trasporto pubblico locale urbane ed extraurbane) e di diversi nodi attrattori, quali gli ospedali di Rimini e di Riccione, diversi istituti scolastici, il palazzo dei congressi di Riccione, i parchi tematici;

7. tenuto conto dell'intervenuto finanziamento della tratta Rimini FS-Rimini Fiera di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 185 del 2020, sul Fondo investimenti e da ultimo con finanziamento sostitutivo del PNRR «Missione 2» per 48.976.182,34 euro, si rende opportuno provvedere al «potenziamento dei nodi di interscambio» e all'«implementazione dell'offerta di sosta in 5 hub», che il Piano urbano della mobilità sostenibile del Comune di Rimini ha individuato in corrispondenza di 5 fermate della tratta Rimini FS-Riccione FS;

8. gli interventi, da realizzare in adiacenza alle fermate del TRC denominate Kennedy, Pascoli, Toscanini, Rivazzurra e Miramare airport, consisteranno nella realizzazione *ex novo* di ulteriori parcheggi o nell'ampliamento di parcheggi esistenti, aggiungendo 823 nuovi posti auto ai 581 ora disponibili, per un totale complessivo, al termine dei lavori, di 1.404 posti auto a servizio del TRC;

9. come specificato nella relazione istruttoria, «dal punto di vista tecnico la variante proposta reintroduce quegli interventi di inserimento dell'opera nel tessuto urbanistico e di mitigazione ambientale nel territorio di maggiore interesse turistico della costiera romagnola presenti nel progetto approvato nell'ambito della prima procedura di realizzazione del sistema TRC nell'ambito della legge 211/92 ed inserita all'interno della delibera
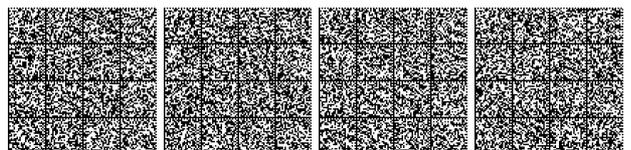
CIPE n. 258/1996 e che poi vennero stralciate al momento dell'incardinamento dell'intervento all'interno del 1° programma delle infrastrutture strategiche»;

10. tali parcheggi costituiscono opere complementari al TRC e rivestono una notevole importanza per il servizio di trasporto, incrementandone l'interesse da parte dei fruitori e, conseguentemente, il numero dei passeggeri del TRC;

11. i parcheggi sono considerati varianti approvabili dal soggetto aggiudicatore del TRC e per i relativi progetti sono stati predisposti gli studi di fattibilità;

12. le strutture in questione producono benefici in termini di minor traffico veicolare privato e conseguente riduzione dei gas climalteranti;

13. per l'integrazione con l'ambiente circostante, il perimetro delle aree destinate a parcheggio sarà interessato da piantumazioni e da nuove aree verdi, mentre i 3 parcheggi con strutture edificate saranno realizzati con moduli prefabbricati, assemblabili a secco, senza bisogno di fondazioni, con utilizzo di materiali detti «mangiasmog» e fonoassorbenti;

sotto l'aspetto dello sviluppo sostenibile:

1. la creazione di cinque parcheggi di interscambio permette di materializzare i benefici in termini riduzione di traffico e di emissione di gas climalteranti, derivanti dal potenziamento del servizio di trasporto su filobus elettrico in questione;

2. l'intervento consente maggiori o nuove possibilità d'interscambio modale (con le stazioni ferroviarie di Rimini, Miramare e Riccione, con l'aeroporto internazionale Federico Fellini e con le principali linee di Trasporto Pubblico Locale, di seguito TPL, urbane ed extraurbane) e favorisce la mobilità collettiva a corto/lungo raggio sia per gli spostamenti lavorativi/scolastici che per quelli di svago nell'area del bacino riminese ad alta vocazione turistica. Ne consegue un ridisegno dell'intero comparto della mobilità nelle aree costiere della ferrovia Bologna-Ancona (oggetto di interventi di pedonalizzazione e di limitazione della circolazione privata ottenuta anche attraverso la costruzione del collegamento Rimini - Riccione ed i relativi parcheggi sul lato monte della linea ferroviaria), che hanno importanti connotazioni a livello ambientale e di contenimento delle emissioni;

3. per l'integrazione con l'ambiente circostante, il perimetro delle aree destinate a parcheggio sarà interessato da piantumazioni e da nuove aree verdi, mentre tre parcheggi da realizzare con prefabbricati saranno preferenzialmente realizzati con materiali detti «mangiasmog», oltre che fonoassorbenti;

sotto l'aspetto attuativo:

1. come risulta dalla documentazione del MIT acquisita nel 2017 - all'atto della predisposizione della delibera di questo Comitato 10 luglio 2017, n. 43, il cui visto è stato ricusato con la deliberazione n. 8/2017/PREV della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato - l'Agenzia TRAM, già individuata come soggetto aggiudicatore dell'intervento, è stata interessata da un mero cambio di denominazione, diventando Agenzia mobilità Provincia di Rimini, di seguito AMPR;

2. in attuazione di quanto stabilito, tra l'altro, dalla legge della regione Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10, la suddetta AMPR è stata trasformata da consorzio tra Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in società a responsabilità limitata consortile;

3. unitamente alle Agenzie della mobilità di Forlì-Cesena e di Ravenna, AMPR ha dato vita alla nuova Agenzia della mobilità romagnola s.r.l. consortile, di seguito AMR s.r.l.c.;

4. come disposto dall'atto di scissione, AMR s.r.l.c. ha modificato la propria denominazione in Patrimonio mobilità Provincia di Rimini s.r.l. consortile, di seguito PMR;

5. a marzo 2017 il Comitato di coordinamento istituito con l'accordo di programma per la realizzazione del TRC, sottoscritto il 15 luglio 2008, tra regione Emilia Romagna, Provincia di Rimini, comuni di Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica e l'allora consorzio tra Enti locali, AMR s.r.l.c. ha preso atto della modifica della denominazione del soggetto aggiudicatore e dell'invarianza dello stesso rispetto al soggetto già individuato con le delibere di questo Comitato n. 86 del 2004, n. 70 del 2005 e n. 93 del 2006, citate in premessa;

6. a conferma della suddetta invarianza, PMR ha precisato, con nota di aprile 2017, che sono rimasti inalterati il codice fiscale/partita IVA e il suo ruolo quale cofinanziatore e realizzatore del TRC;

7. il TRC è stato aperto al pubblico nel novembre 2019 e inizialmente è stato gestito con veicoli tradizionali a combustione interna per problemi connessi alla disponibilità dei filobus previsti dal progetto;

8. i suddetti filobus sono stati poi immessi in servizio, consentendo, il 28 ottobre 2021, l'avvio del previsto sistema a trazione elettrica;

9. come precisato dal RUP dell'intervento, a gennaio 2022, risultavano ancora da definire:

9.1 la chiusura tecnico-amministrativa del contratto relativo ai sistemi di ausilio all'esercizio e del contratto di fornitura del materiale rotabile (per il quale si è proceduto alla rinuncia ufficiale all'installazione del sistema di assistenza alla guida in accosto in fermata, la cui analisi costi-benefici ha dato esito negativo);

9.2 le indennità espropriative per i procedimenti impugnati dai privati in sede giudiziaria e all'esame della Corte di cassazione;

9.3 la chiusura di un contratto con RFI per l'acquisizione delle aree del demanio ferroviario e la modifica degli impianti al confine fra il TRC e la sede ferroviaria;

10. il CUP dell'intervento è D91H98000000003;
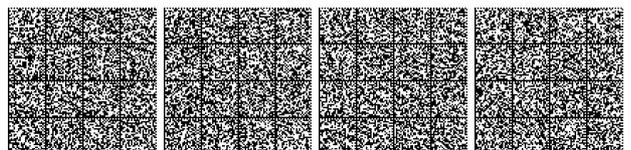
sotto l'aspetto finanziario:

1. il costo complessivo dei 5 parcheggi da realizzare ammonta a 13.196.090 euro, IVA inclusa, come dal seguente prospetto:

(importi in euro)

	Kennedy	Pascoli	Toscanini	Rivazzurra	Miramare Airport	Totali
Parcheggio	1.590.877	2.051.169	1.300.000	700.000	971.350	6.613.396
Sistemazioni stradali e viabilità			400.000	350.000		750.000
Aree verdi	150.000	118.232	300.000	250.000	159.872	978.104
Sistemazioni esterne spazi comuni			140.000	100.000		240.000
Totale lavori	1.740.877	2.169.401	2.140.000	1.400.000	1.131.222	8.581.500
Oneri sicurezza	52.226	65.082	64.200	56.000	22.624	260.132
Totale appalto	1.793.103	2.234.483	2.204.200	1.456.000	1.153.846	8.841.632
Espropri		560.000				560.000
Somme a disposizione e IVA	806.896	1.005.517	991.890	644.000	346.154	3.794.457
Totale	2.599.999	3.800.000	3.196.090	2.100.000	1.500.000	13.196.089
Totale richiesto	2.600.000	3.800.000	3.196.090	2.100.000	1.500.000	13.196.090

2. a fronte di costi aggiuntivi per 13.196.089 euro, il Ministero istruttore ha richiesto l'assegnazione arrotondata di 13.196.090;

3. il quadro economico del TRC ha avuto la seguente evoluzione, a parità di costo complessivo, confermato in 92.053.217,95 euro, IVA inclusa:

(importi in euro)

Interventi	Progetto definitivo 2005	Aggiornamento 30 giugno 2016	Assestamento 31 dicembre 2021
Opere civili	36.462.753,00	46.841.507,41	47.704.700,01
Impianti e dotazioni tecnologiche	8.145.760,00	13.603.518,36	12.461.270,81
Totale opere civlili e impianti	44.608.513,00	60.445.025,77	60.165.970,82
Materiale rotabile (9 unità di trazione)	11.700.000,00	10.584.000,00	10.584.000,00
Oneri per la sicurezza	1.652.662,08	1.393.188,56	1.393.188,56
Importo globale a base d'appalto	57.961.175,08	72.422.214,33	72.143.159,38
Somme a disposizione	34.092.042,87	19.631.003,62	19.910.058,57
Totale generale	92.053.217,95	92.053.217,95	92.053.217,95

4. la relativa copertura finanziaria indicata nella delibera n. 93 del 2006 era imputata sulle seguenti risorse:

(importi in euro)

Fonti di finanziamento	Importi
Accordo preliminare sottoscritto tra gli Enti interessati e il Ministero delle infrastrutture e trasporti il 13 giugno 2003:regione Emilia-Romagna	7.746.853,49
Comune di Rimini	20.070.000,00
Comune di Riccione	3.835.385,00
Agenzia TRAM Totale enti territoriali	7.089.700,08 38.741.938,57
Stato - legge obiettivo (delibera CIPE n. 70 del 2005)	42.856.861,00
Totale complessivo	81.598.799,57
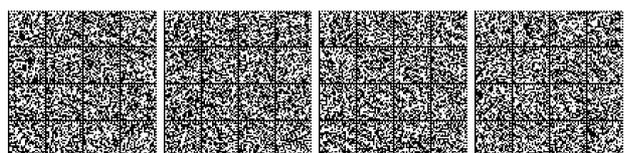
5. la differenza tra il costo dell'intervento (92.053.217,95 euro) e le risorse disponibili (81.598.799,57 euro), pari a 10.454.418,38 euro, corrispondeva al costo di acquisto del materiale rotabile che è stato finanziato in parte su fondi statali, di cui al decreto del MIT n. 360 del 2018, per 8.850.000 euro e in parte su risorse regionali rese disponibili ai sensi dell'Accordo di programma del 15 luglio 2008, sottoscritto in sede locale per la realizzazione dell'opera;

6. a fronte del volume d'investimenti di 42.856.861 euro, finanziato dalla citata delibera di questo Comitato n. 93 del 2006, con decreto del MIT 28 dicembre 2006, n. 19006, è stato impegnato l'importo di 3.753.000 euro per le annualità dal 2006 al 2020, per un importo complessivo di 56.295.000 euro;

7. con decreto del MIT, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito MEF, 17 dicembre 2010, n. 1005, è stato autorizzato l'utilizzo del contributo annuo di 3.753.000 euro, pari al citato importo complessivo di 56.295.000 euro, con le seguenti modalità:

7.1. 15.012.000 euro mediante erogazione diretta;

7.2. 41.283.000, pari alla residua quota di contributo complessivo, mediante attualizzazione, da erogare con sottoscrizione di mutuo per una quota capitale di 27.844.861 euro e con spesa per interessi di 13.438.139 euro;

8. a seguito di una richiesta di variazione del Piano delle erogazioni di cui al citato decreto interministeriale MIT-MEF n. 1005 del 2010, le nuove modalità di autorizzazione all'utilizzo del suddetto contributo pluriennale di 3.753.000 euro, per un importo complessivo di 56.295.000 euro, sono state quantificate come segue:

8.1. 31.535.015,83 euro mediante erogazione diretta;

8.2. 24.759.984,17 euro mediante attualizzazione, da erogare con sottoscrizione di mutuo per una quota capitale di 11.321.845,17 euro e con spesa per interessi pari a 13.438.139 euro;

9. la verifica sull'utilizzo effettivo delle suddette risorse - di cui alla nota MIT n. 17731 del 28 ottobre 2020 - ha evidenziato erogazioni in forma diretta per 28.295.459,76 euro ed in forma attualizzata per 11.376.382,02 euro, in quanto comprensiva di oneri finanziari;

10. dedotte dal citato importo totale di 56.295.000 euro le somme giàerogate (complessivi 42.911.397,85 euro, di cui 31.535.015,83 euro erogati in forma diretta e 11.376.382,02 euro erogati in forma attualizzata e comprensivi di oneri finanziari), residuano disponibilità per 13.383.602,15 euro, comprensive di contributi caduti in perenzione, il cui utilizzo è subordinato alla relativa reiscrizione in bilancio;

11. tale importo di 13.383.602,15 euro costituisce un'economia derivante dai minori interessi pagati a fronte dell'impegno originariamente assunto, economia che il Comune di Rimini, con nota 8 ottobre 2020, n. 274723, ha chiesto di poter utilizzare per il finanziamento dei parcheggi sopra citati;

Preso atto delle integrazioni istruttorie del MIMS, a riscontro di osservazioni formulate nel corso della riunione preparatoria dell'odierna seduta di questo Comitato in merito all'utilizzo di risorse pubbliche per l'integrale finanziamento dei succitati parcheggi e, in particolare, che:

1. i parcheggi si inseriscono nell'ambito del sistema di interscambio modale tra il sistema TRC e la mobilità veicolare e sono concepiti come hub intermodali in cui confluiscono anche sistemi di micro-mobilità, attestamento delle linee TPL, e collegamenti con reti ciclabili;

2. il costo della sosta sarà definito in modo da massimizzare l'interscambio modale, prevedendo forme particolarmente incentivanti di utilizzo dei parcheggi per chi dispone dell'abbonamento al TPL, anche con ipotesi di sosta gratuita per tali soggetti;

3. la gestione dei parcheggi è prevista direttamente a carico dell'Amministrazione comunale, che persegue una politica in linea con gli obiettivi di incentivazione dell'uso del TRC e di riduzione delle emissioni inquinanti, le cui entrate correnti, da essa derivanti, al netto delle spese di gestione, saranno utilizzate per coprire le spese connesse all'esercizio dello stesso TRC;

4. in conclusione, i parcheggi integrano in modo sostanziale il TRC e hanno la finalità di incentivarne l'utilizzo, favorendo la transizione della mobilità locale da privata a pubblica, finalità che non è compatibile con le caratteristiche principali di un'opera «calda», finanziabile con risorse private in quanto, autonomamente, dovrebbe ammortizzare i costi della sua realizzazione con i relativi ricavi di gestione;

Ritenuto che i parcheggi sopra richiamati costituiscano una variante al progetto del sistema di TRC approvabile da parte del soggetto aggiudicatore dello stesso TRC ai sensi dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, concernente, tra l'altro, disposizioni per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ed i cui effetti sono stati prorogati inizialmente a tutto il 2022 con l'art. 42, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d. «decreto semplificazioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successivamente a tutto il 2023 dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Ritenuto che a copertura del costo dei parcheggi sopra descritti, pari a 13.196.090 euro, questo Comitato possa autorizzare l'uso di quota parte delle risorse disponibili derivanti dal minor utilizzo del contributo di 42.856.861 euro in termini di volume di investimento, assegnato al TRC con la citata delibera di questo Comitato n. 93 del 2006, a valere sul terzo limite d'impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166 del 2002;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante "Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
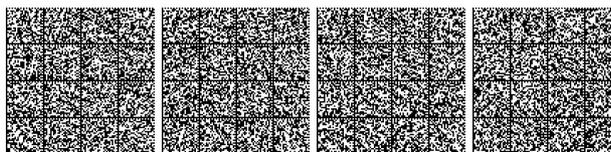
Vista la nota n. 2142 del 14 aprile 2021 predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, questo Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice Presidente di questo stesso Comitato. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro Mariastella Gelmini risulta essere, tra i presenti in seduta, il Ministro componente più anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente di questo Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-*quater* del citato decreto-legge n. 32 del 2019;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Considerato il dibattito svolto in seduta;

Delibera:

1. Disposizioni attuative

1.1 Per il finanziamento dei cinque parcheggi d'interscambio in corrispondenza con le fermate del sistema di Trasporto rapido costiero (TRC) «Rimini Fiera-Cattolica, 1° stralcio funzionale, tratta Rimini FS-Riccione FS», è autorizzato l'utilizzo dell'importo di 13.196.090 euro a valere sulle economie complessivamente disponibili su quanto assegnato con la delibera di questo Comitato n. 93 del 2006.

1.2 La denominazione del soggetto aggiudicatore dell'intervento, identificato con la delibera di questo Comitato n. 93 del 2006 nell'Agenzia TRAM, è aggiornata in Patrimonio mobilità Provincia di Rimini S.r.l. Consortile.

1.3 Il soggetto aggiudicatore deve approvare le varianti indicate in premessa a norma dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e successive modificazioni.

1.4 Il soggetto aggiudicatore deve aggiornare e inserire correttamente i dati del monitoraggio finanziario e creare un distinto CUP per ognuno dei cinque parcheggi, di cui al precedente punto 1.1, da evidenziare in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante i parcheggi stessi.

2. Ulteriori disposizioni

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi all'intero progetto.

2.2 Il succitato Ministero provvederà, altresì, a svolgere le attività di supporto a questo Comitato nell'espletamento dei compiti, ad esso assegnate dalla normativa citata in premessa, di vigilanza e monitoraggio sulla realizzazione delle opere, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 63 del 2003.

2.3 Le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera di questo Comitato n. 15 del 2015, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Roma, 14 aprile 2022

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con funzioni di Presidente
GELMINI

Il Segretario
TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1094

22A04063

DELIBERA 14 aprile 2022.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione delle somme stanziate per la ricostruzione degli immobili privati – Comune di L'Aquila. (Delibera n. 20/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 febbraio 2013, recante «Definizione delle procedure per il riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'art. 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
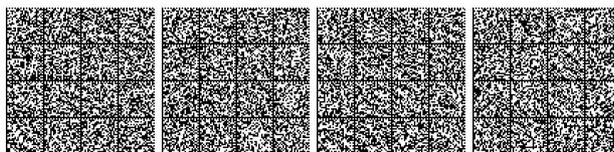
degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-*bis*, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo, altresì, che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE, in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;

Visto il comma 2 del citato art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, il quale dispone, tra l'altro, che i contributi siano erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi e che sia prevista la revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse, con obbligo di restituzione del contributo, da parte del beneficiario, in tutti i casi di revoca;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, la Tabella E, concernente il rifinanziamento del citato art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, la Tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualità, prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, ai sensi del citato art. 67-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, disponendo l'invio, da parte degli USR, dei dati di monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo» e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (di seguito *CUP)* e prevede, tra l'altro, l'istituto della nullità degli atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici in assenza dei corrispondenti codici che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», con la quale questo Comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta Struttura di missione nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, che conferma la Struttura di missione sino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021, che conferisce all'ing. Carlo Presenti, consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei
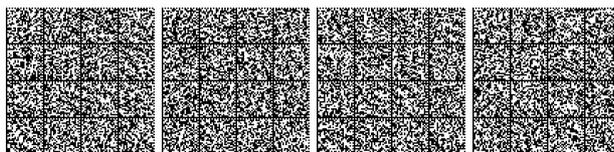
ministri, l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della citata Struttura di missione;

Viste le assegnazioni e le autorizzazioni di impegno disposte dalle delibere CIPE 6 novembre 2009, n. 95, 23 marzo 2012, n. 43, 21 dicembre 2012, n. 135, 2 agosto 2013, n. 50, 6 febbraio 2014, n. 1, 1° agosto 2014, n. 23, 20 febbraio 2015, n. 22, 23 dicembre 2015, n. 113, 10 luglio 2017, n. 58, 20 maggio 2019, n. 33, 9 giugno 2021, n. 42, in materia di ricostruzione privata;

Vista la nota del Presidente del Consiglio dei ministri pervenuta al Comitato con la quale viene trasmessa la proposta della Struttura di missione prot. SMAPT n. 389-P del 1° aprile 2022 che, alla luce dell'istruttoria effettuata, richiede l'assegnazione all'ambito territoriale del Comune di L'Aquila di risorse destinate alla ricostruzione degli immobili privati per un importo complessivo di 267.469.349,10 euro, a valere sullo stanziamento di cui al citato art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, assegnate programmaticamente con la citata delibera n. 50 del 2013, nonché sulle ulteriori risorse di cui al medesimo art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla legge n. 190 del 2014, Tabella E;

Considerato che nella citata proposta sono esposti i risultati del monitoraggio al 31 dicembre 2021 sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione nell'ambito territoriale del Comune di L'Aquila;

Tenuto conto, in particolare, che - a fronte delle assegnazioni disposte tramite trasferimenti del Commissario delegato per la ricostruzione e, successivamente, dalle citate delibere di questo Comitato n. 95 del 2009, n. 43 del 2012, n. 135 del 2012, n. 50 del 2013, n. 1 del 2014, n. 23 del 2014, n. 22 del 2015, n. 113 del 2015, n. 58 del 2017 e n. 33 del 2019 - il monitoraggio fornisce i dati concernenti l'effettivo utilizzo dei contributi concessi, risultante dalle istruttorie conclusesi positivamente condotte dall'USRA, nonché le risorse effettivamente erogate dal Comune di L'Aquila;

Tenuto conto inoltre che, sulla base dei predetti dati di monitoraggio, la proposta illustra le stime relative al fabbisogno medio mensile, al fabbisogno complessivo relativo al periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2022 (trenta mesi) e al fabbisogno da coprire con le assegnazioni di cui alla stessa proposta, che tiene conto del «margine disponibile per nuovi impegni» relativo alle risorse gestite dall'USRA;

Considerato che, al fine di garantire un'efficace e flessibile allocazione delle risorse, la proposta in esame prevede che le risorse siano trasferite a fronte delle effettive esigenze di cassa rilevate dalla Struttura di Missione attraverso le procedure di monitoraggio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017;

Considerato, altresì, che per le medesime ragioni di flessibilità di cassa anche con riguardo alle risorse gestite dall'USRA, nella proposta vengono confermate le procedure dirette ad agevolare l'erogazione delle risorse per la ricostruzione privata già previste al punto 3 delle citate delibere CIPE n. 22 del 2015, n. 113 del 2015, n. 58 del 2017, n. 33 del 2019 e n. 42 del 2021;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota prot. n. 2142-P del 14 aprile 2022, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente più anziano e che, dunque, svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

*1. Assegnazione di risorse per la ricostruzione privata a valere sulle disponibilità di cui all'art. 7-*bis *del decreto-legge n. 43 del 2013 come rifinanziato dalla legge n. 190 del 2014, Tabella E*

1.1 Sulla base dei risultati del monitoraggio al 31 dicembre 2021 sullo stato di attuazione degli interventi e in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione per il periodo 1° luglio 2020 - dicembre 2022 (trenta mesi), si dispone di assegnare e di autorizzare l'impegno complessivo di 267.469.349,10 euro, a valere sullo stanziamento di cui al citato art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, assegnato programmaticamente con la citata delibera CIPE n. 50 del 2013, nonché sulle ulteriori risorse di cui al medesimo art. 7-*bis* del citato decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, Tabella E, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione degli immobili privati prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nell'ambito territoriale del Comune di L'Aquila. L'importo complessivo dell'assegnazione è così ripartito:

i. 114.483.474,00 di euro quale assegnazione definitiva a valere sull'annualità 2018 delle risorse di cui al citato art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, attribuite programmaticamente con la citata delibera CIPE n. 50 del 2013;

ii. 114.483.474,00 di euro quale assegnazione definitiva a valere sull'annualità 2019 delle risorse di cui al citato art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, attribuite programmaticamente con la citata delibera CIPE n. 50 del 2013;

iii. 38.502.401,10 di euro a valere sull'annualità 2019 delle risorse di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, come rifinanziato dalla citata legge n. 190 del 2014, Tabella E.
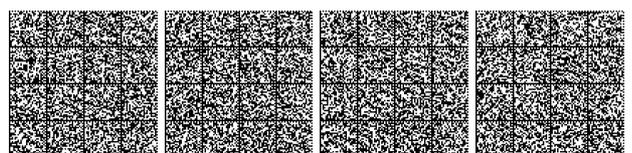
2. Trasferimento delle risorse assegnate al Comune di L'Aquila

2.1 Le risorse assegnate sono trasferite all'USRA, su richiesta di quest'ultimo, sulla base delle effettive esigenze accertate dalla Struttura di missione attraverso i dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, citato in premessa. Le risorse assegnate sono trasferite al Comune di L'Aquila, sulla base dei dati di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi a copertura degli importi riconosciuti, in esito alle istruttorie conclusesi positivamente, una volta che risultino impegnate le risorse precedentemente attribuite.

I successivi atti di trasferimento delle risorse, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal citato art. 11, commi 2-*bis* e 2-*ter*, della legge n. 3 del 2003, introdotto dal citato art. 41, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, devono indicare gli interventi oggetto di finanziamento identificati dal CUP.

3. Erogazione delle risorse trasferite per la ricostruzione degli immobili privati

3.1 In merito all'erogazione delle risorse trasferite, a valere sulle assegnazioni disposte con la presente delibera e con precedenti delibere di questo Comitato, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, si stabilisce che il Comune di L'Aquila assegnatario delle risorse per la concessione di contributi a privati possano utilizzare le disponibilità di cassa per erogazioni di contributi della stessa natura, concessi a valere sulla competenza assegnata anche per annualità successive rispetto a quella di trasferimento. Resta fermo che, nel rispetto del citato art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, le erogazioni complessive devono essere effettuate nel limite degli stanziamenti annuali di bilancio.

4. Monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi

4.1 Il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse assegnate con la presente delibera, e con le precedenti delibere di questo Comitato n. 135 del 2012, n. 50 del 2013, n. 1 del 2014, n. 23 del 2014, n. 22 del 2015, n. 113 del 2015, n. 58 del 2017, n. 33 del 2019, n. 42 del 2021, è svolto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012 citato in premessa. Alla luce degli esiti delle prossime sessioni di monitoraggio, potranno essere disposte ulteriori assegnazioni per la ricostruzione privata con successive delibere di questo Comitato.

4.2 La Struttura di missione presenterà a questo Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo al 31 dicembre dell'anno precedente delle risorse assegnate dalla presente delibera e dalle precedenti per la ricostruzione dell'edilizia privata, sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici speciali per la ricostruzione.

Roma, 14 aprile 2022

Il Ministro degli affari regionali e autonomie con funzioni di Presidente
GELMINI

Il Segretario
TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1095

22A04064

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan Medoxomil Day Zero».

Estratto determina n. 498/2022 del 6 luglio 2022

Medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL DAY ZERO.

Titolare A.I.C.: Day Zero EHF.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049849019 (in base 10);

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049849021 (in base 10);

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049849033 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: olmesartan medoxomil.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Actavis Ltd.,
BLB 015-016 Bulebel Industrial Estate,
Zejtun ZTN 3000, Malta.

Indicazioni terapeutiche:

adulti: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale;

popolazione pediatrica: trattamento dell'ipertensione nei bambini e adolescenti di età compresa tra i sei e i diciotto anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049849019 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,44;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,46;

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049849021 (in base 10);
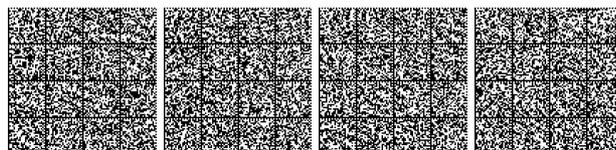
classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,82;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,05;

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 049849033 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,82;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,05.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Olmesartan Medoxomil Day Zero» (olmesartan medoxomil), è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Olmesartan Medoxomil Day Zero» (olmesartan medoxomil), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04102

Rettifica della determina n. 411/2022 del 23 maggio 2022, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trabectedina Teva».

Estratto determina n. 500/2022 del 6 luglio 2022

È rettificata nei termini che seguono, la determina AIFA n. 411/2022 del 23 maggio 2022, concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio e regime di rimborsabilità e prezzo di medicinali del medicinale TRABECTEDINA TEVA (trabectedina)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 del 9 giugno 2022.

laddove è scritto:

«Classe di rimborsabilità: A»

leggasi:

«Classe di rimborsabilità: H»

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04103

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levotiroxina Abdi»

Estratto determina n. 501/2022 del 6 luglio 2022

Medicinale: LEVOTIROXINA ABDI.

Titolare A.I.C.: Abdi Farma Unipessoal Lda.

Confezione:

«25 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815018 (in base 10);

«25 microgrammi compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815020 (in base 10);

«50 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815032 (in base 10);

«50 microgrammi compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815044 (in base 10);

«75 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815057 (in base 10);

«75 microgrammi compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815069 (in base 10);

«100 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815071 (in base 10);

«100 microgrammi compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815083 (in base 10);

«125 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815095 (in base 10);

«125 microgrammi compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815107 (in base 10);

«150 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815119 (in base 10);

«150 microgrammi compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815121 (in base 10);

«175 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815133 (in base 10);

«175 microgrammi compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815145 (in base 10);

«200 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815158 (in base 10);

«200 microgrammi compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815160 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: levotiroxina sodica.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Interpharma Services Ltd. 43A Cherni Vrach Blvd. 1407- Sofia - Bulgaria;

Flavine Pharma France 3 Voie d'Allemagne - 13127 Vitrolles - Francia.
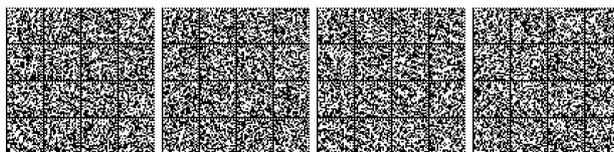
Indicazioni terapeutiche.

«Levotiroxina Abdi» 25 -200 microgrammi:

trattamento del gozzo tiroideo benigno;

profilassi delle recidive dopo l'intervento chirurgico per il gozzo tiroideo, a seconda dello stato ormonale post-operatorio;

terapia sostitutiva nell'ipotiroidismo;

terapia di soppressione nel cancro della tiroide.

«Levotiroxina Abdi» 25-100 microgrammi:

supplementazione concomitante durante il trattamento con farmaci antitiroidei dell'ipertiroidismo.

«Levotiroxina Abdi» 100/150/200 microgrammi:

uso diagnostico per test di soppressione tiroidea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «25 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815018 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,05.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1,97.

Confezione: «50 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815032 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,05.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1,97.

Confezione: «75 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815057 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,05.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1,97.

Confezione: «100 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815071 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,11.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,09.

Confezione: «125 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815095 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,13.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,12.

Confezione: «150 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815119 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,15.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,16.

Confezione: «175 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815133 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,39.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,60.

Confezione: «200 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 049815158 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,42.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,67.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Levotiroxina Abdi» (levotiroxina sodica) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Levotiroxina Abdi» (levotiroxina sodica) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04104

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto che, a partire dal 19 luglio 2022 e fino al 30 agosto 2022, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), ha in emissione:

una nuova serie di buoni fruttiferi postali denominati 3 anni Premium, contraddistinta con la sigla «TF203A220719».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it - nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it - è a disposizione il foglio informativo dei buoni fruttiferi postali 3 anni Premium contenente informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici del suddetto prodotto.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

22A04105

MINISTERO DELL'INTERNO

Definizione per il triennio 2022-2024 dei criteri di riparto tra gli enti locali del fondo per la promozione della legalità di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e approvazione del piano di riparto per l'anno 2022.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale - contenuto «I decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 7 luglio 2022, con i relativi allegati A e B, recante: «Definizione per il triennio 2022-2024 dei criteri di riparto tra gli enti locali del fondo per la promozione della legalità di cui all'art. 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e approvazione del piano di riparto per l'anno 2022».

22A04120

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Società cooperativa Ecoscreen», in Monrupino e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1007 d.d. 8 luglio 2022 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la «Società cooperativa Ecoscreen» con sede in Monrupino, c.f. 01018280329, costituita addì 6 settembre 2001 per rogito notaio dott. Pietro Ruan di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, via Donota n. 1.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

22A04085

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-167) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
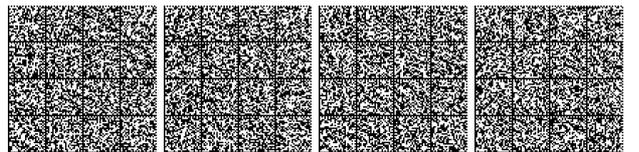
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.